

LXXIIª TORNATA

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 1925

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	Pag. 2819
Dimissioni (della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori)	2819
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1832, contenente disposizioni relative al conferimento di cattedre negli istituti medi d'istruzione a favore di mutilati, invalidi, ex combattenti e vedove di guerra »	2921
« Per la revisione delle disposizioni contenute nel Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2769, relativo alla circoscrizione dei comuni della provincia d'Imperia »	2922
« Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2233, concernente la determinazione della parte degli utili dell'esercizio 1924 delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà da erogare in opere di beneficenza e di pubblica utilità »	2923
« Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1460, riguardante la sistemazione del personale telefonico in conseguenza della cessione dei telefoni all'industria privata »	2924
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1359, che istituisce presso il Ministero della guerra un ruolo transitorio per la sistemazione dei minorati di guerra che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i corpi e gli uffici dipendenti dal Ministero stesso »	2927
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1924, n. 1959, concernente il trattamento di pensione ai sottufficiali dei Carabinieri Reali riassunti in servizio »	2929
« Conversione in legge del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1603, relativo alle pensioni e agli indennizzi di licenziamento per gli operai	

della guerra e della marina eliminati entro il 30 giugno 1922, con alcune varianti ed aggiunte » . 2930

« Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1602, che stabilisce l'indennità del R. commissario del porto di Napoli e la delegazione di funzioni del Commissario stesso » . 2936

(Discussione di):

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926 » . 2820

Oratori:

LANZA DI SCALEA, *ministro delle colonie* 2824

SODERINI 2820

VALVASSORI-PERONI, *relatore* 2821

(Presentazione di) 2824

Interrogazioni (Annuncio di) 2939

Relazioni (Presentazione di) 2819, 2824

Sui lavori del Senato 2817

Uffici (Riunione degli) 2940

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 2938

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, dell'economia nazionale, delle comunicazioni, ed il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

PELLERANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Sui lavori del Senato.

GRANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI. A nome di alcuni colleghi, e spe-

cialmente di coloro che non risiedono in Roma, vorrei rivolgere preghiera all'onorevole Presidente di dissipare la nostra incertezza sulla continuità dei lavori, e cioè se vi sarà interruzione e di quale durata, tenuto conto che bisognerà attendere che la Commissione nominata dall'onorevole Presidente per l'omaggio a Sua Maestà il Re abbia terminato il suo lavoro, e quindi l'indirizzo non potrà discutersi nè oggi nè domani, ma soltanto in un tempo relativamente lontano.

Io domando dunque all'onorevole Presidente se ci sarà questa interruzione e quale ne sarà la durata.

PRESIDENTE. Ciò che io posso dire all'onorevole Grandi e al Senato è questo: la Commissione che deve redigere la proposta d'indirizzo a S. M. il Re si riunirà domani ed è naturale che ad essa sia lasciato un congruo termine per poter redigere l'indirizzo, il quale, presumibilmente, potrà essere portato alla seduta speciale che il Senato ha deliberato per il 2 giugno.

Non è possibile anticipare questa data perchè la Commissione ha bisogno di tempo, nè sarebbe possibile ritardare la riunione, dovendo questo indirizzo essere trascritto in forma conveniente e decorosa per essere presentato al Sovrano.

Ora, se dopo la seduta del 2 i senatori desiderano di continuare le sedute fino al giorno 7, giorno in cui il Senato si recherà in corpo dal Sovrano, occorrerà lasciare qualcuno degli argomenti che sono adesso all'ordine del giorno. Perchè, quando questo si esaurisse, non sarei in grado di garantire al Senato di avere materia da discutere continuativamente tra il 2 ed il 6 giugno. Questo è lo stato delle cose.

Detto ciò mi rimetto al Senato.

NUVOLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUVOLONI. Al numero 2 dell'ordine del giorno c'è un disegno di legge, già approvato dalla Camera, e che non importa alcuna discussione...

PRESIDENTE. Permetta senatore Nuvoloni, questa è una questione speciale; risolviamo prima la questione generale che ha posto il senatore Grandi.

NUVOLONI. Ma io domandavo di metterlo oggi in votazione.

PRESIDENTE. Il senatore Grandi ha posto una questione generale. Ha domandato cioè se può assicurarsi una continuità alle sedute del Senato, in modo da non obbligare i senatori che non dimorano in Roma, a venire, per assentarsi, e ritornarvi di nuovo. Io ho esposto come stanno le cose. Tocca ora al Senato di decidere.

GRANDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI. Udite le dichiarazioni dell'onorevole Presidente, propongo che, dopo esaurita la discussione del bilancio delle colonie, il Senato riprenda i suoi lavori il 2 giugno.

NUVOLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUVOLONI. Io non mi oppongo alla proroga, ed anzi credo che sarebbe conveniente che i lavori si riprendessero, anziché il 2, magari il 3 o il 4 giugno....

Voci. No, no.

NUVOLONI. ... perchè se non ci sono altri argomenti all'ordine del giorno, all'infuori di quelli che sono indicati in quello stampato, credo che in una seduta tutto sarà esaurito. (*Commenti*).

Voci. Ci sono i bilanci.

PRESIDENTE. Non è possibile ritardare la riunione del Senato oltre il 2 giugno, perchè, come ho già detto, bisogna lasciare il tempo per trascrivere in forma decorosa e conveniente l'indirizzo al Sovrano. Del resto per il 2 giugno saranno pronti anche altri bilanci, e quindi la materia di discussione ci sarà.

NUVOLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUVOLONI. Io rivolgo all'onorevole Presidente viva preghiera affinché, oltre alle votazioni indette per quest'oggi, voglia mettere in discussione il disegno di legge che nell'ordine del giorno è segnato al numero 2. Siccome si tratta di 41 Comuni della Provincia di Imperia che, in seguito ai lamentati raggruppamenti fattine, sono retti da Commissari da ben 18 mesi, dal momento che non vi sarà discussione, ritengo si possa mettere in votazione anche questo disegno di legge (*commenti*).

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Il senatore Grandi propone che il Senato alla fine della seduta di oggi, proroghi i suoi lavori fino al 2 giugno.

Avverto però che per preparare il lavoro è necessario tenere domattina riunione degli Uffici. In questo modo si riuniranno intanto le commissioni, e per il 2 giugno ci sarà altro lavoro che assicurerà la continuità delle sedute.

Coloro che approvano la proposta del senatore Grandi che il Senato, alla fine della seduta di oggi, proroghi le sue sedute al 2 giugno, sono pregati di alzarsi.

(La proposta è approvata).

PRESIDENTE. C'è la proposta del senatore Nuvoloni, che si discutano oggi anche il progetto di legge indicato al n. 2 dell'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

FERRERO DI CAMBIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Io proporrei che si discutesse anche il progetto di legge al n. 3 che riguarda le casse di risparmio.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ora debbo interrogare il Senato; come ho proposto, domani avrà luogo la riunione degli Uffici: mi pare opportuno, per comodo dei senatori che debbono partire, che questa riunione si tenga nelle ore antimeridiane.

SINIBALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. Poiché alla ripresa dei nostri lavori avremo la discussione dei bilanci, veda, onorevole Presidente, se non sia il caso di far riunire gli Uffici il giorno 2 e allora potremo preparare il lavoro per i giorni successivi. Questo periodo di sospensione dei lavori è così breve che togliere un giorno non sarebbe opportuno.

Voci: No, no. (Commenti).

PRESIDENTE. Io mi rimetto al Senato. Vi sono due proposte: la prima che la riunione degli Uffici abbia luogo domani; la seconda che abbia luogo il 2 giugno.

Coloro che approvano che il Senato si riunisca domani negli Uffici sono pregati di alzarsi.

(La proposta è approvata).

Io proporrei allora che si tenesse la riunione domattina alle 10,30.

Se non si fanno osservazioni rimane così stabilito.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori:

Di Stefano per giorni 7; Orlando Salvatore di giorni 3; Treccani di giorni 12; Stoppato di giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Sinibaldi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SINIBALDI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni intese a disciplinare la monta taurina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Sinibaldi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Mayer a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MAYER. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mayer della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Dimissioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. Devo partecipare con rammarico al Senato che la Commissione per la verifica dei titoli insiste nelle sue dimissioni.

Faccio dar lettura della lettera a me diretta dal presidente della Commissione onorevole Giardino.

PELLERANO, segretario, legge:

« Roma, 21 maggio 1925.

« A Sua Eccellenza
il Presidente del Senato del Regno,

« Ho dato integrale comunicazione della lettera di V. E. alla Commissione per la verifica dei titoli.

« La Commissione è assai grata a V. E., ai colleghi proponenti ed oratori, ed al Senato, per le dichiarazioni e la deliberazione di ieri, e, mentre esprime la sua viva gratitudine, si fa premura di assicurare che, dai riaffermati sentimenti del Senato, essa non ha però mai avuto, nè ha oggi, alcuna ragione di dubitare.

« La Commissione resta invece unanime nel pensiero che la questione, da essa presentata ed illustrata al Comitato segreto del 19 corr. - se ha formale figura giuridica, che è anzi secondaria per la Commissione - investe in realtà, ed essenzialmente, la linea e la efficacia del funzionamento della Commissione stessa.

« Ed è per questo, e solo per questo, che la Commissione si trova nella spiacevole necessità di mantenere ferme le dimissioni di tutti i suoi componenti - fatta riserva per il senatore Tanari, tutt'ora assente da Roma - e di pregare il Senato e V. E. di volerle considerare irrevocabili.

« Con alta deferenza »

« f.to GIARDINO »

PRESIDENTE. In seguito a questa lettura non mi resta che dare atto alla Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori delle dimissioni presentate.

La votazione per la nomina della nuova Commissione avrà luogo nella seduta del 3 giugno.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 » (N. 122).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 122).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Soderini.

SODERINI. Onorevoli senatori. La relazione della Commissione di finanze è assai accurata e piena di savi consigli. Io mi fermo di preferenza su la Somalia della quale ho maggiore conoscenza.

Parlando della recente cessione dell'Oltregiuba all'Italia il relatore osserva che la nostra occupazione deve essere ispirata sempre al sistema di penetrazione pacifica, condotto come nota il relatore « con quell'adattamento alle condizioni dell'ambiente e con quella comprensione profondamente umana dell'anima indigena che furono doti essenziali dei nostri funzionari coloniali e se oggi la Somalia può essere attraversata da bianchi isolati e disarmati, senza la più piccola preoccupazione ciò è precisamente dovuto a quelle direttive ». I Somali sono una popolazione buona, sensibilissima al modo come sono trattati. Durante la grande guerra essi ci sono restati assai attaccati appunto perchè avevano fiducia nel nostro spirito di giustizia e di equità.

Si è detto da taluni che i Somali non vogliono accudire ai lavori, specialmente a quelli della terra. Questo è vero fino ad un certo punto. Tanto S. A. il Duca degli Abruzzi quanto qualche altra Società concessionaria hanno avuto soddisfacenti risultati dalla compartecipazione che equivale alla nostra mezzadria. Il Somalo vuole avere la sicurezza di poter vendere a buone condizioni il suo prodotto. Dategli questa sicurezza ed egli lavorerà.

Non occorre che vi dica che il cotone che si produce in Somalia è buono tanto quanto quello dell'Egitto, se non anche superiore.

E buoni prodotti si hanno già e si avranno anche meglio in seguito dal sesamo, dalla canna da zucchero, dal ricino.

Io non stento a credere ed affermare che la Somalia sotto molti aspetti sarà in progresso di tempo una delle più fruttuose colonie dell'Italia.

Il Ministero delle colonie ha accordato ed accorda mutui di favore che hanno dato e daranno un sempre maggiore sviluppo alle coltivazioni.

Qualcuno ha carezzato l'idea di formare due governatorati in Somalia. Sarebbe un grave errore.

Il segreto del successo è stato fin qui una relativa continuità ed uniformità dell'azione, del che

va data grande e pubblica lode innanzi tutto al primo ministro degli esteri che si occupò con amore e intelligenza della Somalia, intendo dire il senatore Tittoni che fu coadiuvato mirabilmente in ciò da un ottimo funzionario il compianto comm. Agnesa competentissimo in tale materia.

Creatisi in seguito i ministri delle colonie, questi, mi piace dirlo qui, hanno nella maggior parte gareggiato nel continuare nella stessa uniformità di politica coloniale in Somalia secondati sempre da funzionari capacissimi ed attivi. È noto del resto con quanta sagacia l'attuale ministro principe di Scaloa regga la nostra politica coloniale.

Ma io sarei ingiusto se tra i benemeriti dello sviluppo sistematico e progressivo della Somalia non ponessi, sia pure in diversa misura, i governatori che vi sono succeduti, primo fra tutti il compianto nostro collega De Martino, il quale occupandosi e preoccupandosi non pure del lato economico ma anche del lato morale della colonia fece del suo meglio per insediare colà i padri della Consolata con le loro meravigliose scuole professionali.

Quel che per circostanze da lui indipendenti non riuscì al De Martino, è riuscito all'attuale governatore De Vecchi nel quale quei padri hanno trovato il più valido, sincero ed efficace appoggio.

Ma dell'attuale governatore, a parte il maggiore impulso da lui dato alle coltivazioni, specie nell'Uebi Scebeli, la principale benemerita sta nell'aver intuito, con superiore senso politico, l'importanza e l'utilità dei nostri rapporti economici con l'Etiopia meridionale e la grande opportunità di promuovere con essa una corrente di scambi.

Nel rilevare questo ha insistito il relatore della Commissione di finanze e noi dobbiamo seguirlo su questa via.

Dobbiamo ugualmente seguirlo in quanto si riferisce alla questione delle comunicazioni rendendole agevoli sia nell'interno, sia con la madre patria. Niente di tutto ciò è sfuggito alla vigile attenzione ed azione del governatore De Vecchi, con il quale giustizia vuole ci compiacciamo altamente.

Onorevoli Senatori,

I nostri gloriosi antenati, i Romani, furono sapienti conquistatori e colonizzatori.

Per lungo tempo noi in fatto di colonie ne dimenticammo il mirabile esempio.

Oggi che l'Italia, già risorta a nazione, ha ricquistato i suoi naturali confini, oggi che abbiamo diritto e dovere di fare della politica coloniale, facciamo rivivere le gesta dei nostri padri. (*Applausi*).

VALVASSORI PERONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALVASSORI PERONI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il breve intervallo di tempo, che separa la discussione di questo esercizio da quello precedente non consente lunghe discussioni. Io quindi mi atterro a rilievi sintetici.

Dei grandi problemi, che toccano il bilancio delle colonie, io mi soffermerò a lumeggiarne principalmente due, dei quali ha ieri fatto accenno l'illustre Presidente del Consiglio, con la consueta acutezza e con l'abituale precisione: voglio dire, il problema dell'Oltregiuba e quello di Giarabub. Noi dobbiamo vivamente desiderare che l'Egitto si renda conto, come intorno all'oasi di Giarabub non si possa, nè si debba creare una questione. La posizione diplomatica di Giarabub è nota e non meriterebbe di essere qui nuovamente ricordata.

Essa fu risolta coi patti stipulati a Londra nel 1919, ossia con gli accordi Milner-Scialoja. Ora il Governo egiziano, successore del Governo inglese, non ha che da mettere in esecuzione questa convenzione; e noi crediamo che il Governo egiziano, appunto per quella simpatia che l'Italia ha sempre dimostrata per l'Egitto e per mantenere e consolidare le buone relazioni col nostro paese, non vorrà insistere oltre nel suo punto di vista. E noi dobbiamo, con compiacimento, prendere atto in questo momento del contegno dell'Inghilterra, che sostiene energicamente i nostri diritti. È di qualche giorno fa, fra l'altro, un articolo editoriale del *Times* che usciva in queste parole: » Per quanto la Senussia possa piacere ai romantici della politica, il controllo di questa organizzazione da parte di uno stato civile è necessario nell'interesse della pace ». E nessuno è che non riconosca il senso di queste parole; e anche ieri l'altro il grande giornale inglese ribadiva questi concetti, esortando l'Egitto ad applicare i patti stipulati. Auguriamoci adun-

que che la questione possa essere risolta col pieno riconoscimento dei nostri diritti.

Altro problema è quello dell'Oltregiuba, di cui ha parlato testè l'egregio collega onorevole Soderini, al quale mando un vivo ringraziamento per le cortesi parole che ha rivolto alla Commissione di finanze per la sua relazione.

Già nella precedente relazione noi abbiamo lumeggiato la questione dell'Oltregiuba. Si tratta di una cessione assai importante per l'Italia, perchè essa significa la riunione in una sola famiglia di tutte le tribù somale; significa l'acquisto di un territorio di circa 90 chilometri quadrati; significa l'acquisto del porto di Chisimaio. Ma l'occupazione nostra (ed è su questo che la commissione di finanze richiama l'attenzione del Governo) deve andar scevra da quei disordini e da quelle rivolte che caratterizzarono l'occupazione inglese, dalla ribellione di Chisimaio nel 1893 fino agli ultimi incidenti.

Occorrerà tener bene aperti gli occhi, scegliere la giusta via e percorrerla con fermezza e con coerenza, seguendo il principio della penetrazione pacifica, che è quello appunto che ha permesso fino ad ora alla nostra Somalia una grande tranquillità; tanto che oggi ogni italiano può percorrerla disarmato ed isolato, senza andar soggetto ad alcuna molestia.

Non è perciò da credere che da parte nostra si rinnoveranno quegli errori che purtroppo hanno creato tante difficoltà agli inglesi. Io credo anzi che il raffronto con le condizioni di vita create dall'Italia agli indigeni della Somalia, già sottoposti alla nostra sovranità, eserciterà un grande ascendente. Occorrerà arrivare al disarmo delle tribù non con la forza, ma con la pacificazione, a raggiungere la quale varrà particolarmente l'azione economica intesa a valorizzare la colonia. L'Oltre Giuba presenta tutte le condizioni atte ad un grande sviluppo, sia per l'agricoltura, sia per l'industria del cotone; e per quanto l'attenzione del Governo e del capitale privato sia stata finora attratta dall'altopiano somalo, più ricco e più favorito dalla natura, noi crediamo che anche l'Oltre Giuba, soprattutto per l'esempio magnifico che dà quel grande pioniere dell'Italia che è S. A. Reale il Duca degli Abruzzi, potrà in avvenire dare un buon rendimento ed attrarre

il capitale privato. Ciò varrà ad indurre i somali a riconoscere il nostro Governo e a seguire le nostre direttive. Converrà provvedere anche ai mezzi di comunicazione, poichè oggi il porto di Kisimaio è servito da una banca in condizioni deplorabili e anche gli accessi fra la costa e l'interno sono in condizioni impossibili. Converrà, insomma, farsi un programma preciso, ed attuarlo metodicamente, ricordandoci che le colonie fruttano a lunga scadenza. L'opera, è vero, è vasta e multiforme; ma è necessaria, se noi vogliamo non rendere vani i sacrifici che la madre patria sostiene per le sue colonie.

Venendo ora al campo finanziario, ci limiteremo ai più importanti rilievi. Il bilancio sottoposto all'attenzione del Parlamento presenta in confronto dell'esercizio precedente un maggiore aumento di oltre 39 milioni dovuti a maggiori necessità delle colonie, e precisamente, mentre per l'amministrazione centrale vi si rileva una differenza in meno di 8 milioni, le spese per le colonie invece aumentano di quasi 48 milioni. Mentre dunque l'economie attuate nell'amministrazione metropolitana sono cagione di compiacimento, dobbiamo un po' guardare addentro in questi separati bilanci coloniali.

Vediamo la Tripolitania. Le entrate e le spese si pareggiano in 185 milioni, con un aumento di 33 milioni; aumento determinato specialmente da spese straordinarie e militari in oltre 35 milioni. Per la Cirenaica le spese si pareggiano con le entrate nella somma di lire 162 milioni, con un aumento di 34 milioni, ascendendo le spese militari a 33 milioni e stanziandosi nuove somme per i servizi aeronautici, servizi di nuova creazione per le nostre colonie. Come già si era fatto per la Tripolitania, così si è fatto anche nella Cirenaica; si è voluto liberare il Paese dai ribelli ristabilendovi l'ordine ed il prestigio della madre Patria. Ed è a questa unità d'indirizzo che si è ispirata la nostra azione in Cirenaica. Le difficoltà del terreno e l'unità di direzione nel campo nemico, specialmente per opera della Senussia, creavano forti imbarazzi al Governo. Ma il Governo, attraverso l'opera valorosa dei suoi militari, ha saputo affermare in tutto il Paese il suo effettivo dominio, persuadendo i dubbiosi che altra autorità non può esservi che

quella della madre Patria. I frutti non tarderanno a maturare sul terreno politico. Si radicherà così in Cirenaica il convincimento che è vano dar di cozzo contro la madre Patria. Per l'Eritrea la spesa preventivata si pareggia in 34 milioni di lire, con una differenza in meno, nei confronti delle previsioni 1924-25, di due milioni. Le entrate della colonia segnano quasi tutte un aumento: notevolissimi i proventi doganali ascisi da quattro a cinque milioni di lire.

Per la Somalia il bilancio è pareggiato in 25 milioni con una variazione in meno di 123 mila lire. Allo scopo poi di meglio garantire i confini della colonia si è costituito un corpo di zaptiè, inquadrato dai reali carabinieri. Le spese militari in Somalia sono determinate da una cifra quasi fissa, poichè la forza è composta ancora di 2500 uomini, come per l'esercizio precedente.

Ora, onorevoli colleghi, esaminando queste cifre noi vediamo che gli aumenti in confronto dell'esercizio precedente sono determinati dalle spese militari di carattere ordinario e straordinario, spese che, purtroppo, indeclinabili necessità hanno imposto. Giova pertanto sperare che col diminuire delle spese militari di carattere straordinario si possa poi arrivare a quelle giuste economie che sono nei voti di tutti. E ci sia consentito di rilevare con compiacimento la disposizione dell'art. 7 che accompagna il disegno di legge. Con decreto legge 25 marzo 1923 erano stati conferiti al governatore della Tripolitania speciali poteri in materia finanziaria, per i quali il governatore stesso poteva trasportare da un capitolo all'altro di bilancio somme ordinarie e straordinarie. Tale disposizione eccezionale fu poi estesa ai governatori della Cirenaica e della Somalia, e detti poteri furono prorogati fino al 30 giugno prossimo venturo.

La vostra Commissione di finanze già precedentemente aveva rilevato i gravi inconvenienti di questo decreto, che non permetteva la formazione di un bilancio regolare, e aveva protestato contro di esso. Ora è con compiacimento che la vostra Commissione ha visto accolto questo voto, consacrato nell'attuale articolo 7 del disegno di legge, e che suona così: «La facoltà conferita ai governatori delle colonie di trasportare fondi tra i vari articoli dei

rispettivi bilanci potrà essere esercitata solo per quelli degli articoli stessi che verranno indicati in apposita tabella da approvare con decreto Reale su proposta del ministro delle colonie, di concerto col ministro delle finanze».

Ciò è tanto di guadagnato per la regolarità dei bilanci coloniali. Riguardo alle costruzioni ferroviarie dobbiamo rilevarne con compiacimento il continuo sviluppo. Così anche nel settembre scorso è stato aperto il traffico il tronco Mogadiscio-Afgoi. Ora è da lodare questa provvida e tenace attività che tende a mettere in valore le terre di nostro diretto dominio. Le ferrovie rappresentano le grandi arterie delle Nazioni e ne costituiscono, quasi il grande ritmo di vita. Esse, unitamente con lo sviluppo delle strade camionabili, sono lo strumento necessario per la valorizzazione delle colonie. Fermare tale sviluppo vorrebbe dire arrestare quello svolgimento di vita e di speranze che accompagna l'avvenire delle nostre terre di oltre mare.

In questa rapidissima sintesi non dobbiamo dimenticare l'opera intelligente e tenace per rimettere in valore il patrimonio archeologico della Libia. L'antica Roma ebbe particolarmente a cuore questo lembo del Mediterraneo, e i monumenti che si ritrovano disseminati dovunque attestano le grandi cure che l'Urbe ebbe per quella terra, a cui anche accordò il *jus italicum*.

Il convegno archeologico che ebbe luogo poche settimane fa a Tripoli dimostra il grande fervore di vita che vi si esplica, e noi crediamo che da esso si possa trarre buon auspicio per l'avvenire delle nostre colonie. E di fier l'altro il discorso del ministro tedesco Stresemann che, accennando alle cordiali accoglienze che la commissione archeologica tedesca aveva avuto in Tripolitania, ne deduceva argomento per constatare i buoni rapporti intercorrenti tra le due nazioni. Prima di finire mi sia consentito ancora una parola sul sul problema del personale. È questo un importantissimo argomento, perchè le colonie sono essenzialmente un problema di uomini. Ora noi abbiamo formalmente un ruolo coloniale unico, ma, sostanzialmente, l'amministrazione provvede ai bisogni solo in parte con funzionari di ruolo, e per il restante deve fare ricorso a funzionari di altre amministra-

zioni, a ufficiali in servizio civile, e, principalmente, ad avventizi. Ora si può comprendere quali conseguenze possano derivare da tutta questa farragine di uomini improvvisati. Al che si aggiunga che l'attuale organico del personale coloniale non ha gradi corrispondenti alle funzioni. Per esempio nell'organico delle prefetture e del corpo diplomatico consolare ogni grado ha la sua corrispondente funzione, ciò che permette di stabilire esattamente e per ogni grado i numeri di posti occorrenti e anche di coprirli con funzionari che abbiano le doti necessarie. Ciò è impossibile con l'attuale organico coloniale.

Onorevole ministro, già nella precedente relazione noi abbiamo largamente trattato di questo argomento ed ora la Commissione di finanze riproduce quei voti e li sottometta al vostro esame. E ancora sarebbe utile che si cercasse di attrarre verso l'Istituto Coloniale di Napoli i giovani universitari per lo studio delle lingue parlate nelle nostre colonie sicchè essi possano conseguire contemporaneamente la laurea universitaria e il diploma in una di queste lingue. Si formerebbero così dei candidati già preparati per il concorso al Ministero delle colonie e al Ministero degli affari esteri, dove pure si lamenta la scarsezza di personale che conosca le lingue orientali. Occorre ricordare che queste lingue sono parlate nell'Asia e nell'Africa, ossia nei territori che rappresentano le grandi competizioni economiche dell'avvenire.

Onorevoli colleghi, in questo risveglio di speranze e di attività, in questo riaffermarsi di fedi e di propositi nell'avvenire della patria noi guardiamo alle nostre colonie come a sacri pegni che la storia della civiltà ha affidato all'Italia; e noi siamo sicuri che l'Italia saprà corrispondere a questo alto compito! (Applausi).

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Se-

nato il disegno di legge: « Norme per il conferimento dei posti notarili vacanti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito l'onorevole senatore Artom a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ARTOM. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni per la leva all'estero ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Artom della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del bilancio delle Colonie.

LANZA DI SCALEA, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA, *ministro delle colonie*, onorevoli senatori, mi si consenta che anzitutto ringrazi gli oratori che hanno avuto delle cortei parole verso di me e ringrazio anche il senatore Orsi che in una seduta precedente, nella quale io ero assente, ha avuto espressioni di benevolenza per l'opera compiuta in occasione del congresso coloniale.

Farò ora brevi dichiarazioni prima di rispondere al relatore e all'onorevole Soderini. Senza dubbio e specialmente oggi la politica coloniale ha un'importanza contingente per la quale deve conservare rapporti e affinità quotidiane con la politica estera. Spinto da questa convinzione, ebbi a proporre al Presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri la nomina di un Comitato interministeriale dei due dicasteri affinché si discutessero tutti quei problemi che hanno riflesso sia nella politica interna delle nostre colonie, sia nei rapporti internazionali. Riguardo alle nostre colonie questi problemi hanno una importanza generica e specifica; generica perchè riflettono un movimento generale, che non si può dissimulare, di tutto il mondo islamico, dalla lontana Asia fino all'Atlantico, movimento che deve attirare l'attenzione delle potenze coloniali che hanno un dominio sui popoli mao-

mettani; specifica, perchè alcune di queste questioni che riguardano rapporti tra una regione coloniale e una nazione indipendente non possono essere trattate con criteri esclusivamente coloniali dal ministro delle colonie, ma debbono essere inquadrati in un programma di politica estera generale, che non può sottostare a singole e contingenti esigenze di politica coloniale. Credo di aver riassunto così sinteticamente il quadro generale entro cui si svolge la politica coloniale nel momento presente. È bene tenere questo quadro sempre presente alla nostra coscienza e alla nostra visione, perchè alcuni problemi i quali hanno carattere prettamente coloniale possono essere realizzati in un modo o in un altro in relazione ai problemi prevalenti di politica estera generale. Ciò premesso, mi consenta il Senato che io esponga brevemente quali sono le condizioni delle quattro colonie che ho l'onore di amministrare.

La colonia della Somalia è senza dubbio quella che anche nelle apparenze superficiali presenta carattere esclusivamente e prevalentemente economico. Ho detto nelle apparenze perchè io ritengo che il valore politico della colonia Somala che oggi sembra piccolo, può assurgere a grande importanza ove si consideri la Somalia nei suoi rapporti con la Etiopia meridionale, dalla quale può attirare domani i commerci attraverso una rete ferroviaria che è in corso di costruzione, quella cioè che parte da Mogadiscio e che arriva a Lugh e a Dolo, e che può avere una importanza commerciale di carattere internazionale, attraendo verso Mogadiscio e la Somalia, il commercio di tutta l'Etiopia meridionale e specialmente della ricca zona degli Arussi.

Ma il problema somalo è problema oggi prevalentemente agricolo, ed a questo proposito mi si consenta che io mandi, anche dal Senato, un saluto a Sua Altezza Reale il Duca degli Abruzzi, che è stato il pioniere augusto di questo programma. Sua Altezza Reale ha aperto la via a intraprese di altri capitalisti italiani (*applausi vivissimi*). Sono convinto che l'azione che si svolge oggi sull'Uebi Scebeli in special modo per merito del Duca degli Abruzzi potrà domani essere realizzata e continuata sul Giuba, che soltanto oggi possiamo chiamare nostro. L'importanza della unione dell'oltre Giuba con

la vecchia colonia Somala non è tanto nella estensione di un territorio di 90 mila chilometri quadrati, quanto nell'aver ottenuto le due rive del Giuba, evitandosi così quelle continue discussioni di cui anche io sono stato vittima spesso volte durante il non breve mio ufficio di sottosegretario agli esteri, e per le quali abbiamo dovuto spesso stringere molteplici accordi col vicino governo.

Ho inteso, quindi tutta l'importanza del nuovo fiume che viene ad acquistare l'Italia con l'annessione dell'oltre Giuba, e per non ritardarne, anche per poco tempo, l'utilizzazione ho mandato un esperto, il comandante Carniglia col compito di studiare e riferire al Governo centrale il regime delle acque di quel meraviglioso fiume che gli esperti più competenti chiamano il piccolo Nilo.

Ma desidero anche assicurare il Senato sull'unità amministrativa della Somalia. Spesso mi è rivolta la domanda sulle ragioni che mi hanno mosso a proporre la nomina di un Alto commissario per l'oltre Giuba distaccandolo dalla Somalia. A questa domanda io rispondo che l'opera e la missione dell'Alto commissario è contingente e temporanea, e che trascorso il periodo di tempo necessario per la consegna del nuovo territorio, ed espletata quell'opera delicatissima di rapporti internazionali, connessa a tali consegne che non poteva essere affidata al Governatore, occupato già nella soluzione di gravi problemi somali, io unirò (o il mio successore unirà) il territorio dell'Oltre Giuba all'amministrazione della Somalia. Perchè ritengo che sarebbe anormale il distaccare questa regione dalla grande colonia Somala.

La Somalia è indubbiamente una colonia in formazione economica. Le opere di irrigazione, cioè le opere di canalizzazione dell'Uebi Scebeli anche per iniziativa di benemerite società private, vanno sempre più sviluppandosi. Esempio di irrigazione razionale, è data dalla stazione agricola statale di Genale, la quale ha già avuto risultati che incoraggiano a bene sperare. L'azienda di Genale per la cura assidua dei Governi è diventata la scuola agricola per eccellenza offerta come esempio a coloro che coraggiosamente vogliono assumersi l'iniziativa della trasformazione agricola della Somalia propriamente detta e dei nuovi territori dell'oltre Giuba.

Prima di chiudere questa rapida rassegna sulla nostra Somalia debbo fornire al Senato poche altre notizie sull'azione del Governo centrale.

Mi sono occupato e preoccupato delle condizioni in cui noi saremmo venuti a trovarci subito dopo l'occupazione del territorio, di oltre Giuba. Da sei mesi ho fatto preparare da quell'Alto Commissario un piccolo corpo di polizia destinato al nuovo territorio. Un ordinamento amministrativo è già pronto, e un bilancio si è compilato e presentato al ministro del tesoro. I criteri ai quali mi sono attenuto e che ho dettato all'Alto Commissario sono ispirati a quella concezione che venne realizzata con la pacifica e permanente occupazione della Somalia.

È la riprova della bontà di questi criteri può tradursi nel fatto, che già alcune « cabile » della riva destra del Giuba sono passate nel nostro territorio a chiedere la nostra protezione. Queste « cabile » ho mantenuto per ora in istato di segregazione per non aver incidenti di carattere internazionale; ma sono indubbi segni della fiducia che le popolazioni dell'oltre Giuba hanno verso il nuovo regime e verso la bandiera italiana che ben presto gloriosamente sventolerà sulle nuove terre acquistate al nostro dominio.

Parlerò ora dell'Eritrea: la colonia Eritrea ha oggi un'importanza forse maggiore di quella che ebbe nel passato. Non si può negare che dall'altra riva del Mar Rosso si maturano eventi di lotte intestine, di dissidi di carattere religioso e politico e che la colonia Eritrea è oggi l'osservatorio più importante sullo svolgersi di quegli avvenimenti che indubbiamente possono avere un'importanza sul riflesso dell'avvenire economico e commerciale e politico della nostra colonia, come di tutta la penisola arabica.

Ben lungi da me il desiderio di fare dell'imperialismo a buon mercato, ma io ritengo che oggi la colonia Eritrea rappresenti per noi la sentinella avanzata su quanto si va svolgendo in quelle lontane regioni conturbate da intrighi di ogni genere e da dissidi profondi, che potrebbero domani sboccare in sorprese dalle quali noi dobbiamo guardarci in tempo.

La colonia Eritrea poi, dal punto di vista economico e agricolo, viene oggi ad acquistare

un'importanza notevole oltre che per le numerose intraprese che vi si vanno affermando, anche per il recente accordo concluso col Governo del Sudan inglese.

Era sorta tra il Governo Eritreo e il Governo del Sudan la grave questione dell'utilizzazione delle acque del Gash, questione che è stata risolta conformemente al nostro buon diritto e ai nostri interessi. Oggi noi proseguiamo nella pianura di Tessenei in quelle opere sul Gash che ci possono permettere l'irrigazione di una notevole estensione di terreno e che ci possono anche offrire un contributo non indifferente per la finanza della colonia. Infatti dall'accordo concluso col Governo del Sudan è sorto l'obbligo del pagamento a favore dell'Eritrea di un determinato contributo per l'uso delle acque di deflusso che vadano a vantaggio delle coltivazioni nella pianura di Cassala.

Debbo anche aggiungere che è molto confortevole il movimento del porto di Massaua; quel porto al quale il nostro governatore ha dedicato tutte le sue cure ha oggi un notevole incremento d'introiti doganali che sarebbero indubbiamente apparenti o fiscali se si trattasse di merce la quale sia destinata a rimanere in colonia, ma che rappresentano un fenomeno economico e commerciale e politico molto importante quando derivano da merci in transito destinate al vicino Impero etiopico.

Oltre a ciò noi continuiamo a sviluppare la rete ferroviaria la quale arrivata a Cheren giungerà prossimamente ad Agat e deve giungere presto ad Agordat per essere spinta in seguito fino al confine e penetrare possibilmente nella regione del lago Tsana se il Governo etiopico vorrà riconoscere la coincidenza dei propri interessi con quelli nostri, a niente altro diretti che a migliorare la situazione economica di quelle terre feconde.

Con questa prospettiva la nostra vecchia Colonia Eritrea non è indubbiamente un arido e un inerte territorio improduttivo. Essa ha dato il sangue dei suoi figli nelle nostre nuove colonie; spero che ben presto contribuirà, con la sua produzione, all'incremento economico delle nostre industrie, specialmente cotonifere. L'ordinamento fondiario che è stato oggi saggiamente ritoccato e che è sottoposto all'esame del consiglio coloniale, toglie anche un grave inconveniente di carattere politico. Coloro che

hanno avuto l'onore di governare quella Colonia ne possono far fede, perchè il nuovo ordinamento fondiario toglie la possibilità di concessioni nell'altipiano, eliminando così una fonte continua di malumori tra gli indigeni. Non si poteva mantenere ancora la possibilità che cittadini fedeli quali sono i componenti la popolazione dell'altipiano eritreo potessero essere privati, mediante concessioni di sfruttamento della proprietà delle loro terre. Questa possibilità ho voluto sopprimere anche perchè con soddisfazione ho potuto constatare che i cittadini eritrei cominciano oggi a distinguersi dalle popolazioni finitime e si sentono esclusivamente eritrei attaccati alla madre patria.

Col nuovo ordinamento fondiario facciamo ragione ai reclami degli indigeni e diamo loro il modo di coltivar la terra nella quale sono nati e alla quale vogliono dedicare le loro diurne fatiche.

E passiamo alla Cirenaica. Il problema Cirenaico è quello forse che più attira l'attenzione della pubblica opinione, il problema cirenaico attira questa attenzione perchè esso è oggi la conseguenza di una politica nazionale che si è sostituita a una politica di accordi o di debolezze.

La rottura dei rapporti con la Senussia, ci ha costretti ad affermare la dignità del nostro diritto attraverso il prestigio della nostra forza. Questa politica che in un primo tempo ci aveva portati ad una situazione di carattere interno complessa, sta dando ogni giorno di più i suoi frutti migliori, dato non solo il valore delle nostre truppe, ma anche l'organizzazione sapiente della nostra organizzazione militare, la estrema mobilità delle nostre colonne, la ricchezza degli automézzi e dell'apparato bellico in genere. La possibilità di raggiungere lontane distanze, centri della Senussia, nel minore tempo possibile ha determinato lo scoraggiamento e lo sfacelo presso tutte le popolazioni ribelli del territorio cirenaico che si erano annidate nei centri più inaccessibili tra il Gebel e il deserto.

Noi affrontiamo, ora, i vari Door senussiti sparsi nel vasto territorio predesertico con delle unità le quali possono arrecare il danno senza il pericolo di pesanti mezzi logistici e si toglie così anche l'apparenza onorifica per

l'avversario di una guerra, ma facciamo invece opere rapide di polizia le quali disturbano continuamente questi centri di ribellione e di disordine, dando ai nemici la sensazione di non poter vivere tranquilli e alle tribù sottomesse il senso dell'essere efficacemente protette. Con questi scopi e con tali mezzi noi abbiamo realizzato gli ultimi *raids* felicemente compiuti in Cirenaica, *raids* che hanno permesso alle nostre truppe valorose di raggiungere distanze di centinaia di chilometri nell'interno, con un danno significativo per l'avversario; significativo, perchè dopo di queste operazioni celeri, rapide e inesorabili le sottomissioni vanno moltiplicandosi ogni giorno di più, e si vanno moltiplicando con un fenomeno significativo; voglio dire con la resa delle armi, che è la forma più stabile della sottomissione.

La questione però della ribellione in Cirenaica non è soltanto una questione di carattere interno, è anche una questione di carattere internazionale, in quanto si riconnette a tutto il contrabbando di oltre confine. E noi non possiamo eliminare il contrabbando senza chiudere la porta di casa nostra, finchè non sarà risolta la questione della linea confinante della nostra colonia, fino a quando non sarà sistemata la tanto dibattuta questione di Giarabub.

La questione di Giarabub ha un'importanza territoriale, un'importanza politica e un'importanza morale. Una importanza territoriale non per il valore in sé dell'oasi di Giarabub, ma perchè questa oasi è la testa di linea, diciamo così, delle vie carovaniere che conducono a Gialo, a Cufra e nelle altre oasi cirenaiche. Ha importanza morale perchè noi dobbiamo dimostrare alla Senussia e agli indigeni che l'Italia non può rinunciare ad un solenne patto stipulato che ci dava Giarabub e che deve perciò avere la sua realizzazione.

La Senussia forse ha più vantaggio da una occupazione forzata di Giarabub che non da un accordo con l'Egitto, ma voglio augurarmi che il Governo egiziano, col quale abbiamo avuto sempre amichevoli rapporti, voglia definire amichevolmente questa questione, dando diritto all'indiscutibile possesso nostro di Giarabub. Prima del 1914 nessuno aveva mai discusso sulla possibilità che Giarabub appartenesse alla nazione egiziana. Documenti storici infiniti dimostrano la tesi italiana.

Ma Giarabub ha anche un altro interesse: quello di essere connesso a tutta la delimitazione di una linea di confine, stabilita di comune accordo. Negli accordi che vanno sotto il nome di Milner-Scialoja noi abbiamo rinunciato ad altri territori a nord, nel golfo di Sol-lum, pur di avere incontrastata la parte meridionale. Ed ora vorrebbero forse che noi restassimo senza i territori ceduti e con Giarabub non occupato? Ciò sarebbe indubbiamente una situazione insostenibile e quindi voglio augurarmi che il nostro buon diritto, per opera specialmente del ministro degli esteri e Presidente del Consiglio, sia felicemente realizzato.

Io ritengo che quando noi avremo definito la questione del confine, la ribellione si andrà mano mano spegnendo. Del resto pochi sono oggi i focolari della ribellione, essi vanno mano mano scomparendo. Non rimangono che alcuni centri, forse i più tenaci ad arrendersi, verso i confini occidentali, verso quella Sirtica, sola è deserta, che deve essere poi uno speciale problema da esaminare quando avremo risolto quello del confine orientale.

Ed ora mi consenta il Senato che finisca la mia non breve — come avrei desiderato — esposizione, parlando della Tripolitania. La Tripolitania è indubbiamente in condizioni ben diverse da quelle della Cirenaica. Dopo la nostra gloriosa, vittoriosa e rapida rioccupazione del territorio, noi abbiamo un territorio in nostre mani, che partendo da Sirte, arriva al confine tunisino, e nel sud, partendo da Beni Ulid arriva a Ghedames; confini questi che racchiudono l'immensa Gefara, il Gebel e arrivano al limite desertico. In questo vastissimo territorio posso assicurare il Senato che la sicurezza e il prestigio della nostra autorità è completo; e posso assicurarlo anche per una esperienza personale. Ho voluto da solo e di notte andare in automobile con alcuni colleghi stranieri del Congresso archeologico, da Misurata a Tauorga per 60 Km. nella sebka, verso quell'oscuro e misterioso paese della Sirte che ancora è un minaccioso mistero per molti che non conoscono la situazione reale di quel territorio. Sono stato accolto dovunque con una ospitale deferenza e sono ritornato di notte per 60 Km. senza avere avuto mai nessun disturbo dalle popolazioni che festanti mi hanno accolto. Ma poi sono andato a Misda verso l'interno, verso

l'Hamada, il terribile deserto petroso, ed ho trovato sicurezza assoluta, anche per testimonianza di quei valorosi ufficiali che sono soldati e nel contempo apostoli. Quindi nel territorio della Tripolitania vi è sicurezza assoluta: ma ciò non toglie che dobbiamo esaminare il problema con grande cautela ed anche con grande considerazione, perchè la storia c'insegna che il territorio tripolino, quantunque occupato, riceve sempre delle ripercussioni pericolose nel turbolento atteggiamento delle nomadi popolazioni della Ghibla e noi non potremo mai affrontare il problema del Fezzan se non affrontiamo anche il problema del deserto. Questo problema è politico e militare; richiede quindi una preparazione di soldati e di funzionari. La preparazione si va studiando con ogni scrupolosa coscienza.

Ho potuto constatare come i nuovi nuclei di truppe celeri sahariane siano ormai solidamente costituiti e validamente comandati. Queste truppe che hanno un raggio di azione vastissimo, hanno una grandissima influenza politica su quelle popolazioni. Ed io posso assicurare il Senato che durante questa annata agricola nella quale la raccolta dell'orzo è stata abbondantissima, noi abbiamo saputo con i gruppi celeri e con i cavalieri meharisti, proteggere il raccolto delle tribù a noi sottomesse, dando alle popolazioni a noi ubbidienti il senso che l'Italia non abbandona i sudditi che sanno ubbidire e che costituiscono la forza morale del territorio occupato. (*Vive approvazioni*).

Io debbo anche rispondere all'onorevole relatore del bilancio su quello che riguarda le spese militari. L'onorevole relatore consentirà con me che l'occupazione di carattere militare del territorio non può esser compiuta che con sacrificio non piccolo da parte della finanza della madre Patria, specialmente perchè questa occupazione non è il risultato di grandi masse di uomini, ma è fatta con una grande ricchezza di mezzi. E così deve essere fatta.

Se noi paragoniamo il numero delle truppe attualmente esistenti nei territori delle due colonie con le truppe che vi furono nel passato, possiamo constatare come il numero delle truppe sia notevolmente diminuito e come invece sia notevolmente aumentato, (e secondo me, giustamente aumentato) il numero dei mezzi coi quali queste truppe possono operare.

Dicendo mezzi intendo riferirmi agli auto-mezzi, all'aviazione, ai gruppi celeri, alla cavalleria e alla costituzione della polizia indigena, gli *zaptié*, ai quali mando veramente un singolare elogio per l'opera che svolgono; di dignità, di sicurezza e di tutela. (*Approvazioni*).

Tutto ciò indubbiamente costa; ma dopo che noi avremo esaurito il compito che ormai ci spetta per la dignità del nostro Paese e per la sicurezza dei nostri territori nell'Africa settentrionale, indubbiamente queste spese andranno gradatamente diminuendo.

Ma anche in materia di spese io desidererei (ed il Senato vorrà essere così cortese di accordarmi ancora alcuni minuti di benevola attenzione), io desidererei che il Senato sapesse con quanta cura io abbia sempre richiamato l'attenzione dei Governi locali specialmente sulle spese militari.

Queste ammonizioni, ne sono certo, potranno arrecare dei notevoli vantaggi di carattere amministrativo, e potranno certo sgravare di molto il bilancio, se noi affronteremo il problema coloniale finanziario in pieno, cioè, se sarà studiata la possibilità, che è stata realizzata financo nelle colonie portoghesi (e non dico questo a titolo di demerito, perché la colonia di Angola è un modello di organizzazione amministrativa coloniale), la possibilità, cioè, del credito coloniale. Si dice sempre che noi vogliamo popolarizzare la coscienza della Patria verso la politica coloniale; orbene non vi sarà mezzo migliore per riuscirvi se non quello di avvicinare la finanza privata alla opera di ricostituzione che le colonie attendono dalla madre Patria e che non possono attendere dalle risorse ordinarie del bilancio. (*Bene*). Io sono sicuro di avere consenziente in questo anche il collega del tesoro.

All'uopo ho nominato una Commissione che dovrà esaminare il grave problema il quale, se potrà essere risolto gradualmente e cautamente, potremo avere una fonte di credito che sgraverà le spese ordinarie del bilancio da alcuni oneri e da alcune passività che le esigenze crescenti della occupazione assolutamente impongono.

L'onorevole relatore ha poi parlato del personale. Io mi associo perfettamente alle sue considerazioni. Purtroppo il personale coloniale è stato fino ad oggi scelto con criteri ammi-

nistrativi, non con criteri coloniali, e a questi stessi criteri purtroppo è stato ispirato il nostro ordinamento militare. Ricordo a me stesso i gloriosi ufficiali coloniali del tempo antico. Ma oggi, quando dopo sei anni di servizio le colonie debbono privarsi di ufficiali i quali hanno acquistato una esperienza e un prestigio preziosi, indubbiamente io debbo lamentare questa lacuna del nostro ordinamento militare, che non consente di mantenere nei quadri coloniali quegli ufficiali che potrebbero costituire la formazione di soldati apostoli, formazione che ha dato alla Francia i Gallieni e i Liautey e che ha dato all'Italia nomi gloriosi nella nostra storia coloniale. Non dobbiamo dimenticare che le prime vedette, i pionieri nelle linee più avanzate del territorio coloniale, sono sempre soldati e ufficiali: sono essi che recano la civiltà a popolazioni arretrate e barbariche. Io ritengo che anche per il personale militare dovremo raggiungere alcune riforme che ci potranno dare dei soldati coloniali che siano i collaboratori dell'opera dei Governi coloniali. E per i funzionari, se l'onorevole relatore avesse la bontà di leggere il programma di concorso che ho redatto per il nuovo concorso che sarà aperto per gli addetti coloniali, vedrebbe come in questi programmi io ho tenuto conto dei suoi saggi consigli. Ne ho tenuto conto imponendo un numero di punti prevalenti per coloro che sanno alcune lingue parlate nelle nostre colonie, ma vi è di più. Ho imposto un alunnato di un anno, entro il quale si potrà esaminare se quel funzionario ha delle attitudini per assolvere il suo difficile compito.

In quanto poi all'Istituto orientale di Napoli, io voglio augurarmi che questo Istituto, che ha passato tante traversie e tante dolorose vicende, al quale è stata anche strappata la sezione coloniale, possa tornare a rifiorire e ad avere quel destino nella vita della nostra politica coloniale e della nostra coscienza coloniale che esso merita per le sue origini gloriose, e per gli sforzi che la città di Napoli ha sempre fatto per rendere l'Istituto degno del suo altissimo compito. (*Benissimo*).

Infine, debbo rendere noto al Senato che indubbiamente gli scavi di Cirene e di Leptis Magna hanno portato l'attenzione del mondo scientifico su questa opera di civiltà che il Governo coloniale realizza e nobilmente adempie.

Io ho potuto constatare personalmente l'ammirazione che gli archeologi di tutto il mondo, dall'America alla Germania, hanno dimostrato verso gli scavi di Sabrata e di Leptis Magna, che hanno rivelato al mondo tesori d'arte, che riveleranno forse nuove cognizioni attraverso le epigrafi che si vanno man mano scavando. Cirene è anch'essa un problema, perchè l'Italia è destinata ad avere tante bellezze e a non saperle, spesso per mancanza di mezzi, rivelare e mantenere. Cirene è un problema che avrà anche la sua realizzazione, ma che, per ora, è reso più difficile dal fatto che nel territorio di Cirene sono state elevate delle costruzioni di carattere militare e civile che debbono assolutamente essere abbattute.

Ho mandato un valente archeologo, l'Anti,

a fare i rilievi della zona archeologica di Cirene, affinché l'inconveniente non si ripettesse, e sto tutto predisponendo perchè in un tempo più o meno prossimo possano sparire queste soprastruzioni fatte nel territorio archeologico di Cirene.

Indubbiamente l'opera politica deve completarsi dall'Italia con la rivelazione dell'antica gloriosa bellezza. La magnifica visione del nostro passato illumini il cammino sicuro del nostro avvenire. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione dei capitoli

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

TITOLO I

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	1,750,000 »
2	Personale civile e militare appartenente o già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità e supplemento di servizio attivo (Spese fisse)	300,000 »
3	Assegni e indennità di viaggio e di missione per gli addetti ai Gabinetti	75,000 »
4	Sussidi al personale in attività di servizio	16,000 »
5	Sussidi agli ex-impiegati e loro famiglie	5,000 »
6	Indennità di tramutamento, di missione e rimborso, di spese di viaggio	22,000 »
7	Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale	87,000 »
8	Premi di operosità e di rendimento a funzionari di altre amministrazioni incaricati di studi e lavori nell'interesse dell'Amministrazione coloniale	25,000 »
9	Spese per i Consigli e Comitati permanenti e per Commissioni	20,000 »
10	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	2,000 »
11	Manutenzione del Palazzo della Consulta, adattamenti ed impianti vari nei locali dell'Amministrazione centrale	70,000 »
12	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca ed abbonamenti a periodici per la biblioteca e l'ufficio traduzioni, rilegature e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima	35,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,407,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1925

	<i>Riporto</i>	2,407,000 »
13	Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni	30,000 »
14	Spese per i telegrammi di Stato (Spesa obbligatoria)	400,000 »
15	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere (Spesa obbligatoria)	16,000 »
16	Spese casuali	25,000 »
17	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		2,878,000 »
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	
18	Studi, ricerche ed esperimenti eseguiti a cura dello Stato - Esplorazioni e missioni geografiche e scientifiche	30,000 »
19	Sovvenzioni ad istituzioni nazionali ed internazionali aventi scopi coloniali	100,000 »
20	Sovvenzioni e rimborsi di spese per Congressi, Esposizioni e pubblicazioni fatte a spese di Enti o persone estranee all'Amministrazione coloniale	75,000 »
21	Spese pel funzionamento dell'Ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche e topografiche	20,000 »
22	Museo coloniale - Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte e per il funzionamento del museo	20,000 »
23	Spese politiche segrete	50,000 »
24	Somma da porsi a disposizione dei Governatori e da erogarsi direttamente dal Ministero per spese politiche	1,300,000 »
25	Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli - Spese per il personale addetti e pel funzionamento dei servizi	650,000 »
		2,245,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
26	Pensioni ordinarie (Spesa fissa)	450,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	450,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1925

	<i>Riporto</i>	450,000 »
27	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	40,000 »
		490,000 »
	<i>Fondo a disposizione per le Colonie.</i>	
28	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese ed all'eventuale deficienza negli stanziamenti per spese civili e militari nelle Colonie (art. 3 del disegno di legge relativo al presente stato di previsione)	1,000,000 »
	<i>Contributi per le Colonie.</i>	
29	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Tripolitania.	90,240,000 »
30	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Cirenaica	94,086,500 »
31	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari dell'Eritrea	14,000,000 »
32	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia italiana ivi comprese quelle per gli assegni da corrispondersi ai Sultani di Obia e dei Migiurtini	11,751,200 »
		210,077,700 »
	TITOLO II	
	SPESA STRAORDINARIA	
	—	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	<i>Spese generali.</i>	
33	Indennità di caroviveri al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, e articolo 188 Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395)	350,000 »

Contributi straordinari per le Colonie.

34	Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Tripolitania	6,270,000 »
35	Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari della Tripolitania	35,400,000 »
36	Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Cirenaica	7,689,000 »
37	Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari della Cirenaica	14,919,500 »
38	Contributo straordinario per corrispondere l'indennità caro-viveri al personale della Colonia Eritrea	750,000 »
39	Contributo straordinario per corrispondere l'indennità caro-viveri al personale di ruolo della Somalia	200,000 »
40	Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia italiana, per sopperire alle spese derivanti al bilancio della colonia del mutato ragguglio della rupia alla lira.	7,396,100.28
41	Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia italiana per opere, provviste e tutte le altre spese di cui al Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 137, modificato col Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2600 (Spesa ripartita - Quarta delle sei quote)	3,000,000 »
42	Contributo straordinario dello Stato a favore della Colonia Eritrea per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche in dipendenza dei danni del terremoto del 1921 e per concorso nella spesa di ricostruzione e riparazione di edifici privati distrutti o danneggiati dai terremoti stessi (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2565) (Spesa ripartita - Terza delle quattro quote)	5,000,000 »

80,624,600.28

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Accensione di crediti.

43	Somma da concedere a titolo di mutuo a Società civili o commerciali ed a privati cittadini o sudditi italiani che abbiano intrapreso o intraprenderanno in Eritrea e nella Somalia italiana, senza aiuto del Governo, importanti lavori per adibire a culture industriali terreni di estensione non inferiore a tremila ettari (legge 24 luglio 1922, n. 1046, e Regio decreto 30 luglio 1922, n. 1088, e decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2599) (Quarta ed ultima rata)	9,000,000 »
----	--	-------------

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	2,878,000 »
Spese per servizi speciali.	2,245,000 »
Debito vitalizio	490,000 »
Fondo di riserva per le Colonie	1,000,000 »
Contributi per le Colonie.	210,077,700 »
 Totale della categoria prima della parte ordinaria	 216,690,700 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	350,000 »
Spese per servizi speciali.	»
Contributi straordinari per le Colonie	80,624,600.28
 Totale della categoria prima delle parte straordinaria	 80,974,600.28

<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
Accensione di crediti	9,000,000 »
Totale del titolo II, spesa straordinaria	89,974,600.28
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	306,665,300.28
 RIASSUNTO PER CATEGORIE —	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	297,665,300.28
Categoria III. — Movimento di capitali	9,000,000 »
Totale generale	306,665,300.28

BILANCIO DELLA TRIPOLITANIA

per l'esercizio finanziario 1925-26



Stato di previsione dell'Entrata della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1925-26.

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Entrate proprie della Colonia.

1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	9,000,000 »
2	Proventi dei monopoli	13,700,000 »
3	Tasse sugli affari	3,200,000 »
4	Proventi postali e telegrafici	2,300,000 »
5	Tributi diretti (decreto governatoriale 26 maggio 1923, n. 501).	4,000,000 »
6	Entrate diverse	650,000 »
7	Proventi eventuali	200,000 »
8	Aggio sull'oro	13,600,000 »
9	Proventi degli stabilimenti militari	350,000 »
10	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese iscritte in bilancio	<i>per memoria</i>
11	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	<i>per memoria</i>
		47,000,000 »
<i>Contributi dello Stato.</i>		
12	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari	90,240,000 »

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

13	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili	6,270,000 »
14	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari e per la Regia Aeronautica	35,400,000 »
15	Ricupero somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	<i>per memoria</i>

41,670,000 »

CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

16	Assegnazione straordinaria proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808)	7,000,000 »
----	---	-------------

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

17	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (art. 73 ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363)	<i>per memoria</i>
18	Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale	<i>per memoria</i>
19	Riscossioni di somme relative ad accensioni di debiti ovvero ad estinzione totale o parziale di crediti della Amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	<i>per memoria</i>
20	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali dei magazzini di scorta	<i>per memoria</i>

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Entrate proprie della Colonia	47,000,000 »
Contributi dello Stato	90,240,000 »
Totale entrate ordinarie effettive . . .	137,240,000 »

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE.

Categoria I. — Entrate effettive	41,670,000 »
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate	7,000,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali	» »
Totale entrate straordinarie . . .	48,670,000 »
Totale entrate reali . . .	185,910,000 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE*CATEGORIA I. — Entrate effettive.*

Titolo I. — Entrate ordinarie	137,240,000 »
Titolo II. — Entrate straordinarie	41,670,000 »
Totale entrate effettive . . .	178,910,000 »

<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate.</i>	7,000,000 »
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>	»
Totale entrate reali	185,910,000 »

Stato di previsione della Spesa della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1925-26.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIE.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per il Governo ed i servizi civili.

Spese comuni ai vari servizi.

1.	Personale di ruolo - Stipendi e indennità fisse	5,300,000 »
2.	Personale provvisorio funzionari indigeni: assegni ed indennità fisse.	5,900,000 »
3.	Indennità di equipaggiamento, indennità e spese di viaggio per trasferimenti missioni e congedi	676,000 »
4.	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie	40,000 »
5.	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in servizio nella Colonia	80,000 »
6.	Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie di ufficio, compresa la manutenzione dei locali	400,000 »
7.	Spese telegrafiche	150,000 »
8.	Acquisto di libri ed opere diverse: spese per il bollettino ufficiale e per altre pubblicazioni nell'interesse della colonia	40,000 »
9.	Spese per la costituzione e il funzionamento dei Consigli amministrativi, politici e municipali della Colonia	200,000 »
10.	Assegni a capi notabili indigeni o pensionati od ex impiegati turchi .	500,000 »
11.	Spese per le guardie locali	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	14,286,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1925

	<i>Riporto</i>	14,286,000 »
12	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25,000 »
13	Spese segrete	85,000 »
14	Spese di beneficenza ed assistenza: sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad istituti locali e spese varie	400,000 »
15	Spese di liti:	12,000 »
16	Spese casuali	30,000 »
17	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 76 dell'ordinamento amministrativo contabile per la Tripolitania e la Cirenaica (decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 14,838,000 » <hr/>
	<i>Spese per i singoli servizi.</i>	
18	Uffici di Governo - Spese di ogni genere pel funzionamento degli uffici	500,000 »
19	Servizio dei monopoli (Spesa d'ordine).	5,500,000 »
20	Servizio della R. Guardia di finanza - Stipendi, soldo e soprassoldo ed indennità agli ufficiali ed al personale di truppa - Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese pel funzionamento del servizio	1,250,000 »
21	Servizi economici e finanziari, dogane, imposte e tasse - Delegazione del tesoro - Ufficio pesi e misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi, contributo alla Camera di commercio e partecipazione a fiere campionarie ed esposizioni	250,000 »
22	Sovvenzioni a favore di enti o di istituti con sede in Colonia aventi per iscopo l'insegnamento professionale	150,000 »
23	Spese per il funzionamento dei servizi di colonizzazione, agrario, meteorologico, forestale e zootecnico - Spese per la valorizzazione agraria - Concorsi, studi ed esperimenti relativi - Spesa per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione	1,000,000 »
24	Servizi marittimi e portuali - spese pel funzionamento del servizio - Contributo al Ministero della marina per spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (Legge 13 luglio 1914, n. 768)	185,000 »
25	Servizi giudiziari e di notariato	185,000 »
26	Servizi fondiari	30,000 »
27	Servizi della Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 9,100,000 » <hr/>

	<i>Riporto</i>	9,100,000 »
28	Servizio di pubblica sicurezza	40,000 »
29	Servizio dei Reali carabinieri; casermaggio	100,000 »
30	Servizi carcerari	990,000 »
31	Servizi sanitari	830,000 »
32	Servizi archeologici	30,000 »
33	Servizi scolastici	400,000 »
34	Servizi postali ed elettrici	600,000 »
35	Servizio delle opere pubbliche	200,000 »
36	Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio di pozzi	3,600,000 »
	<i>Restituzioni diverse.</i>	15,890,000 »
37	Restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria ed acquisite all'entrata del bilancio della Colonia (Spesa d'ordine)	100,000 »
	<i>Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.</i>	
38	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate	255,000 »
39	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche	200,000 »
	<i>Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.</i>	455,000 »
40	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena	44,875,000 »
41	Sussidi agli impiegati civili addetti ai servizi militari o già addetti a tali servizi, e alle loro famiglie	3,000 »
42	Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto ai servizi militari	20,000 »
43	Pane e viveri - Casermaggio e combustibile - Vestiario. Spese per servizio sanitario e spese generali	28,000,000 »
44	Foraggio e spese diverse per i quadrupedi - Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli	12,420,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	85,318,000 »

	<i>Riporto</i>	85,318,000 »
45	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile del Genio militare e del materiale telegrafico, telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare; colombaie; alloggiamenti e affitti; lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare: servizio dell'acqua potabile; servizio delle ferrovie Decauville; laboratori, carreggio e materiali vari d'artiglieria, lubrificanti, carburanti e materiale automobilistico	7,850,000 »
46	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali e per l'acquisto di mezzi di trasporto di oggetti e di attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti.	6,950,000 »
47	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle regie navi nelle acque della Colonia e per il servizio semaforico.	439,000 »
		100,557,000 »
	<i>Spese per distaccamenti coloniali della Regia aeronautica.</i>	
48	Assegni agli ufficiali, ai sottufficiali, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena	3,000,000 »
49	Pane e viveri, casermaggio e combustibili — Vestiario — Spese per il servizio sanitario e spese generali	900,000 »
50	Manutenzione, riparazione e rinnovazioni del materiale mobile ed immobile di aviazione, alloggiamenti ed affitti, laboratorio, carreggio, lubrificanti e carburanti.	1,500,000 »
		105,957,000 »
TITOLO II		
SPESE STRAORDINARIE		
—		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
—		
Spese per il Governo ed i servizi civili.		
51	Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzate dall'articolo 13 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'articolo 6 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dell'art. 4 del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 84	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	—

	<i>Riporto</i>	»
52	Spese eccezionali di carattere politico e spese per gli arabi bisognosi immigrati in località diverse	500,000 »
53	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso località ove non esistono municipi	500,000 »
54	Spese per l'accertamento dei diritti fondiari: assegni e spese per missioni e trasferte al personale addettovi	500,000 »
55	Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione	1,000,000 »
56	Scavi ed altri lavori straordinari di interesse archeologico; assegni e spese per missioni e trasferte al personale addettovi	500,000 »
57	Opere idrauliche	800,000 »
58	Indennità di caroviveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044, e 15 giugno 1919, numero 1130, e Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833, e 3 giugno 1920, n. 737) (Spesa fissa).	2,470,000 »
		6,270,000 »
	<i>Spese militari.</i>	
59	Indennità temporanea mensile di caroviveri a favore di ufficiali, sottufficiali e personali civili dell'amministrazione militare in servizio in Colonia (Decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737) (Spese fisse)	1,550,000 »
60	Indennità caroviveri ai militari indigeni dei reparti regolari ed agli indigeni delle bande fisse e mobili, miglioramenti economici alle famiglie dei militari morti in guerra ed agli indigeni congedati per ferite od infermità contratta in servizio che li rendono inabili al lavoro proficuo (Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1389)	2,500,000 »
61	Spese per gli ufficiali, impiegati di ruolo e provvisori e per la truppa assegnati in colonia in più dell'organico per servizi speciali e laboratori	7,800,000 »
62	Spese per reparti eritrei temporaneamente assegnati in colonia in più dell'organico e per le bande armate irregolari; premi in denaro a militari indigeni per atti di valore, per servizi straordinari di grande utilità; premi in oggetti di corredo, generi alimentari ed altri a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari ed in speciali circostanze	17,550,000 »
63	Spese per costruzioni varie d'uso militare per la difesa delle colonie e per espropriazioni di immobili, per risarcimento di danni	5,050,000 »
		34,450,000 »

Spese per la Regia aeronautica coloniale.

64	Spese per la costruzione e manutenzione del materiale da volo di riserva, per l'impianto e costruzione di aeroporti, campi di atterraggio, ricoveri di materiali, alloggi militari, ecc.	950,000 »
----	--	-----------

CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

Spese per la costruzione di strade ferrate alle quali si provvede coi fondi di cui al decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808.

65	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie: acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione (Decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808) (Spesa ripartita)	7,000,000 »
----	---	-------------

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

66	Fondi somministrati a funzionari delegati (art. 73 dell'ordinamento amministrativo-contabile 22 agosto 1915, n. 1363)	<i>per memoria</i>
67	Pagamenti di somme relative ad accensione di crediti ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'Amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	<i>per memoria</i>
68	Acquisto di materiali e forniture diverse pei magazzini di scorta	<i>per memoria</i>

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per il Governo ed i servizi civili:		
Spese comuni ai vari servizi		14,838,000 »
Spese per i singoli servizi		15,890,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	30,728,000 »

	<i>Riporto</i>	30,728,000 »
Restituzioni diverse.		100,000 »
Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche		455,000 »
		31,283,000 »
Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.	}	105,957,000 »
Spese per i distaccamenti coloniali della Regia aeronautica.		
	Totale spese effettive ordinarie	137,240,000 »
TITOLO II		
SPESA STRAORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
Spese per il Governo ed i servizi civili		6,270,000 »
Spese militari	}	35,400,000 »
Spese per la Regia aeronautica coloniale.		
	Totale spese effettive straordinarie	41,670,000 »
<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate</i>		7,000,000 »
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>		»
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	185,910,000 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE


Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	178,910,000 »
Categoria II. — Costruzioni di strade ferrate (Parte straordinaria) . . .	7,000,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . .	»
<hr/>	
Totale spese reali . . .	185,910,000 »
<hr/>	
Categoria IV. — Partite di giro	
<hr/>	
Totale generale . . .	185,910,000 »
<hr/>	

APPENDICE AL BILANCIO DELLA TRIPOLITANIA

BILANCIO

DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLA TRIPOLITANIA

per l'esercizio finanziario 1925-26



Stato di previsione dell'Entrata per le Ferrovie della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1925-26.

ENTRATA

TITOLO I

PARTE ORDINARIA

1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori	1,200,000	
	B) Bagagli	100,000	
	C) Merci	2,140,000	
			3,440,000 »
2	Introiti indiretti dell'esercizio		100,000 »
3	Introiti per rimborsi di spese:		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio	12,000	
	B) Ricuperi in conto indennizzi	5,000	
	C) Ricuperi diversi	43,000	
			60,000 »
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente capitolo di spesa:		
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori	<i>per memoria</i>	
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	<i>per memoria</i>	
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile	<i>per memoria</i>	
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse	<i>per memoria</i>	
5	Contributo a carico del bilancio generale della Tripolitania nelle spese ordinarie d'esercizio		255,000 »
	Totale della parte ordinaria		3,855,000 »

TITOLO II

PARTE STRAORDINARIA

6	Fondo di dotazione ai sensi dell'articolo 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194	200,000 »
7	Contributo a carico del bilancio della Colonia nelle spese di carattere patrimoniale	<i>per memoria</i>
8	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:	
	A) Rimborsi e concorsi di terzi	<i>per memoria</i>
	B) Ricavo dalla vendita di beni immobili	<i>per memoria</i>
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti al patrimonio ferroviario	<i>per memoria</i>
	D) Diversi	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria	200,000 »
TITOLO III. — GESTIONE DEL MAGAZZINO.		
9	Fondi prelevati dal bilancio coloniale per aumento della dotazione di magazzino (art. 34 - Norme approvate col Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194)	<i>per memoria</i>
10	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali del magazzino	<i>per memoria</i>
	Totale della gestione del magazzino	»
	Totale generale della spesa	4,055,000 »

Stato di previsione della Spesa per le Ferrovie della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1925-26.

S P E S A

TITOLO I

PARTE ORDINARIA

§ 1. — *Spese ordinarie di esercizio.*

1	Spese dell'ufficio di dirigenza:		
	A) Personale	365,000	
	B) Diverse	45,000	
		<hr/>	410,000 »
2	Spese del servizio movimento:		
	A) Personale:		
	1. Stazioni	300,000	
	2. Convogli (scorta treni)	110,000	
		<hr/>	410,000
	B) Indennizzi per perdite ed avarie	2,000	
	C) Diverse	30,000	
		<hr/>	442,000 »
3	Spese del servizio trazione e veicoli:		
	A) Personale (locomozione)	315,000	
	B) Combustibile	730,000	
	C) Materie per pulizia ed untura	90,000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua	40,000	
	E) Diverse	10,000	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	1,185,000	852,000 »

		<i>Riporto</i>	1,185,000	852,000 »
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale		435,000	
	2. Materie, materiali e diverse		320,000	
			<u>755,000</u>	1,940,000 »
4	Spese del servizio lavori:			
	A) Personale		450,000	
	B) Diverse		80,000	
			<u>530,000</u>	530,000 »
5	Spese generali di esercizio:			
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali		10,000	
	B) Contributo dell'Amministrazione per fondo di previdenza del personale di ruolo (art. 60 Regolamento Personale)		108,000	
	C) Diverse		80,000	
			<u>198,000</u>	198,000 »
		Totale § 1		<u>3,520,000 »</u>
	§ 2. — <i>Spese complementari.</i>			
6	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore			5,000 »
7	Rinnovamento della parte metallica d'armamento			47,000 »
8	Rinnovamento delle traverse			173,000 »
9	Rinnovamento del materiale rotabile			110,000 »
		Totale § 2		<u>335,000 »</u>
	§ 3. — <i>Spese accessorie.</i>			
10	Versamento al bilancio della Tripolitania dell'avanzo della gestione			<i>per memoria</i>
		Totale della parte ordinaria (§ 1º e 2º)		<u>3,855,000 »</u>

TITOLO II

PARTE STRAORDINARIA

11	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi dell'art. 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194 . . .	200,000 »
12	Acquisto di materiale rotabile	<i>per memoria</i>
13	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	<i>per memoria</i>
41	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria	200,000 »

TITOLO III

GESTIONE DEL MAGAZZINO

15	Acquisto di materiali e forniture diverse pel magazzino	<i>per memoria</i>
16	Fondi da reintegrare al bilancio coloniale per diminuzione della dotazione di magazzino	<i>per memoria</i>
	Totale della gestione del magazzino	»
	Totale generale della spesa	4,055,000 »

BILANCIO DELLA CIRENAICA

per l'esercizio finanziario 1925-26

Stato di previsione dell'Entrata della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1925-26.

TITOLO I

ENTRATE ORDINARIE

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Entrate proprie della Colonia.

1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	5,300,000 »
2	Proventi dei monopoli	7,600,000 »
3	Tasse sugli affari	1,800,000 »
4	Proventi postali, telegrafici e telefonici	1,590,000 »
5	Ricchezza mobile sugli assegni del personale civile e militare	1,500,000 »
6	Contributo dei centesimi di guerra (Decreto luogotenenziale 14 dicembre 1915, n. 1845, 29 giugno 1916, n. 861, e 23 marzo 1919, n. 477)	60,000 »
7	Entrate diverse	100,000 »
8	Entrate di aziende speciali e di stabilimenti sanitari	220,000 »
9	Proventi eventuali	900,000 »
10	Aggio sull'oro	8,860,000 »
11	Proventi degli stabilimenti militari	200,000 »
12	Rimborsi e concorsi diversi, dipendenti da spese iscritte in bilancio	<i>per memoria</i>
13	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	<i>per memoria</i>
		28,130,000 »
<i>Contributi dello Stato.</i>		
14	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari	94,086,500 »

TITOLO II

ENTRATE STRAORDINARIE

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

15	Contributo dello Stato per le spese straordinarie civili	7,689,000 »
16	Contributo dello Stato per le spese straordinarie militari	14,919,500 »
17	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	<i>per memoria</i>
		22,608,500 »

CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

18	Assegnazione straordinaria proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808)	7,000,000 »
----	---	-------------

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

19	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (art. 73 ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363)	<i>per memoria</i>
20	Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale	<i>per memoria</i>
21	Riscossione di somme relative ad accensioni di debiti, ovvero ad estinzione totale o parziale di crediti dell'Amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	<i>per memoria</i>
22	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego dei materiali dei magazzini di scorta	<i>per memoria</i>
23	Somma proveniente dal mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti per opere marittime, stradali, idrauliche e edilizie, intese a valorizzare la Cirenaica anche in linea agricola (3ª quota - Regio decreto-legge 6 marzo 1924, n. 359)	10,000,000 »
		10,000,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Entrate proprie della Colonia	28,130,000 »
Contributi dello Stato	94,086,500 »
Totale entrate ordinarie effettive	122,216,500 »

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE.

<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive</i>	22,608,500 »
<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate</i>	7,000,000 »
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>	10,000,000 »
Totale entrate straordinarie	39,608,500 »
Totale generale	161,825,000 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Titolo I. — Entrate ordinarie	122,216,500 »
Titolo II. — Entrate straordinarie	22,608,500 »
Totale entrate effettive	144,825,000 »
<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate</i>	7,000,000 »
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>	10,000,000 »
Totale generale	161,825,000 »

Stato di previsione della Spesa della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1925-26.

TITOLO I

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.

Spese comuni ai vari servizi.

1	Personale di ruolo - Stipendi e indennità fisse	4,553,000 »
2	Personale provvisorio e funzionari indigeni - Assegni ed indennità fisse.	6,141,000 »
3	Indennità di equipaggiamento - Indennità e spese di viaggio per trasferimenti, missioni e congedi	1,000,000 »
4	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale ed alle loro famiglie	50,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in servizio nella Colonia	100,000 »
6	Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie di ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali	500,000 »
7	Spese telegrafiche	200,000 »
8	Acquisto di libri ed opere diverse; spese per le pubblicazioni ufficiali e per altre nell'interesse della colonia	70,000 »
9	Spese per il Parlamento locale, pel Consiglio di Governo e per Commissioni e Delegazioni speciali	900,000 »
10	Assegni a capi notabili e a pensionati ed ex-impiegati turchi	1,500,000 »
11	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate.	25,000 »
12	Spese segrete	100,000 »
13	Spese per il servizio permanente di polizia confinaria	500,000 »
14	Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad Istituti locali e spese varie	300,000 »
	<i>Da riportare</i>	15,939,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1925

	<i>Riporto</i>	15,939,000 »
15	Spese di liti,	3,000 »
16	Spese casuali	20,000 »
17	Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 76 dell'ordinamento amministrativo contabile della Tripolitania e della Cirenaica (decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363)	<i>per memoria</i>
		15,962,000 »
	<i>Spese per i singoli servizi.</i>	
18	Uffici di Governo — Spese d'ogni genere pel funzionamento degli Uffici	700,000 »
19	Servizi dei monopoli (Spesa d'ordine)	1,800,000 »
20	Servizio della Regia guardia di finanza — Stipendi, soldo, soprassoldo e indennità agli ufficiali e al personale di truppa — Casermaggio armi, munizioni ed altre spese pel funzionamento del servizio	700,000 »
21	Servizi tasse, dogane e delegazione tesoro	54,000 »
22	Scuola d'arte e mestieri	200,000 »
23	Servizio economico — Servizio agrario forestale e zootecnico — Spese per la valorizzazione economica — Concorsi — Studi ed esperimenti relativi — Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione	1,400,000 »
24	Servizi marittimi e portuali — Spese pel funzionamento del servizio e contributo al Ministero della marina per le spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768)	400,000 »
25	Servizi giudiziari e di notariato	185,000 »
26	Servizi fondiari	60,000 »
27	Servizi di pubblica sicurezza	200,000 »
28	Servizio dei carabinieri Reali. Casermaggio e spese varie d'ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali	220,000 »
29	Servizi carcerari	1,000,000 »
30	Servizi sanitari	2,000,000 »
31	Servizi archeologici	50,000 »
32	Servizi scolastici	258,000 »
33	Servizi postali ed elettrici	471,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	9,698,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1925

	<i>Riporto</i>	9,698,000 »
34	Servizio delle opere pubbliche	50,000 »
35	Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio dei pozzi	1,900,000 »
		11,628,000 »
	<i>Restituzioni diverse</i>	
36	Restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria ed acquisite all'entrata del bilancio della Colonia (Spesa d'ordine)	40,000 »
	<i>Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.</i>	
37	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate	500,000 »
38	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche	<i>per memoria</i>
		500,000 »
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.	
39	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena.	39,786,000 »
40	Pane e viveri - Casermaggio e combustibile, vestiario, spese per servizio sanitario e spese generali	24,013,600 »
41	Foraggio e spese diverse per i quadrupedi - Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli.	9,600,300 »
42	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile del Genio militare, del materiale telegrafico, telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare; alloggiamenti e affitti, lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare; servizio dell'acqua potabile; servizio delle ferrovie Decauville - Laboratori, carreggio e materiali vari d'artiglieria - Servizio automobilistico	7,200,600 »
43	Trasporti militari: spese di ogni genere inerenti agli imbarchi, sbarchi e trasporti per mare e per ferrovia	2,200,000 »
44	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia, per il servizio semaforico e per il deposito di rifornimento di Tobruk	636,000 »
	<i>Da riportare</i>	83,436,500 »

	<i>Riporto</i> . . .	83,436,500 »
45	Sussidi al personale civile e subalterno dell'Amministrazione militare	5,000 »
46	Premi di operosità e di rendimento al personale civile e subalterno dell'Amministrazione militare	25,000 »
	<i>Spese per distaccamenti coloniali della Regia aeronautica.</i>	
47	Assegni agli ufficiali e sottufficiali, agli operai borghesi, alla truppa italiana e indigena	4,351,200 »
48	Pane e viveri - Casermaggio e combustibile - Vestiario - Spese per il servizio sanitario e spese generali	1,258,300 »
49	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile ed immobile di aviazione - Alloggiamenti ed affitti - Laboratori, carreggio, lubrificanti, carburanti, ecc.	5,010,500 »
		94,086,500 »
	TITOLO II	
	SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per il Governo ed i servizi civili.	
50	Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzato dall'articolo 13 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'articolo 6 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'art. 4 del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 84 . . .	<i>per memoria</i>
51	Bande irregolari indigene - Spese per il servizio di polizia e di sicurezza nei territori delle tribù	5,000,000 »
52	Spese eccezionali di carattere politico	300,000 »
53	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso le località ove non esistono municipi	250,000 »
54	Indennità di caro-viveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044; 15 giugno 1919, n. 1130, e Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853 (Spesa fissa)	2,139,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	7,689,000 »

	<i>Riporto</i>	7,689,000 »
55	Opere marittime, stradali, idrauliche ed edilizie intese a valorizzare la Cirenaica anche in linea agricola, alle cui spese si provvede con i fondi del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti (Regio decreto-legge 6 marzo 1924, n. 359)	10,000,000 »
		17,689,000 »
<i>Spese militari.</i>		
56	Indennità di caro-viveri a favore di ufficiali e di sottufficiali e di personale civile dell'Amministrazione militare, ai sensi del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130, e del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, e del R. decreto 5 aprile 1923, n. 853 (Spesa fissa) .	893,600 »
57	Spese per reparti eritrei temporaneamente assegnati in colonia in più dell'organico; soprassoldo speciale concesso transitoriamente ai militari libici; premi in denaro ai militari indigeni libici per atti di valore e servizi straordinari di grande utilità; premi in oggetti di corredo, generi alimentari ed altro a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari e in speciali circostanze. . . .	5,782,400 »
58	Spese per consumo di materiali, per movimenti straordinari; spese per nuove dotazioni, per rifusione di materiali, quadrupedi e valori perduti per forza maggiore; spese per trasporti straordinari in colonia per reparti libici, eritrei e vari di colore	3,300,000 »
59	Indennità di caro-viveri ai militari indigeni dei reparti regolari (Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1389); miglioramenti economici alle famiglie dei militari indigeni congedati per ferite e infermità contratte in servizio, che li rendono inabili al lavoro proficuo. . . .	1,760,400 »
<i>Spese per la Regia aeronautica coloniale.</i>		
60	Spesa per la costituzione e manutenzione del materiale da volo di riserva, per l'impianto e costruzione di aeroporti, campi di atterraggio, ricoveri di materiale, alloggi militari, ecc.	3,183,100 »
	Totale delle spese effettive straordinarie	14,919,500 »

CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

Spese alle quali si provvede con i fondi del mutuo dello Stato, con la cassa depositi e prestiti di cui al decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808.

61	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie; acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808) - Spesa ripartita - 6 ^a delle dieci rate	7,000,000 »
	Totale delle spese per costruzioni ferroviarie	7,000,000 »

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

62	Fondi somministrati a funzionari delegati (art. 73 dell'ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363)	<i>per memoria</i>
63	Pagamento di somme relative ad accensioni di crediti, ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'amministrazione stessa	<i>per memoria</i>
64	Acquisto di materiali e forniture diverse pei magazzini di scorta	<i>per memoria</i>

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per il Governo ed i servizi civili:

Spese comuni ai vari servizi	15,962,000 »
Spese per i singoli servizi	11,628,000 »
Restituzioni diverse	40,000 »
Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche	500,000 »
	28,130,000 »
Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali	94,086,500 »
Totale delle spese effettive ordinarie	122,216,500 »

TITOLO II.	
SPESA STRAORDINARIA.	
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
Spese per il Governo ed i servizi civili	17,689,000 »
Spese militari	14,919,500 »
Totale delle spese effettive straordinarie	32,608,500 »
<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate</i>	7,000,000 »
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>	»
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	161,825,000 »
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	154,825,000 »
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	7,000,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	»
Totale spese reali	161,825,000 »

APPENDICE AL BILANCIO DELLA CIRENAICA

BILANCIO
DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLA CIRENAICA

per l'esercizio finanziario 1925-26

Stato di previsione dell'Entrata per le Ferrovie della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1925-26.

ENTRATA

TITOLO I

PARTE ORDINARIA

1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori	215,000	
	B) Bagagli	25,000	
	C) Merci	260,000	
		<hr/>	500,000 »
2	Introiti indiretti dell'esercizio		21,000 »
3	Introiti per rimborsi di spese:		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio	500	
	B) Ricuperi diversi	23,500	
		<hr/>	24,000 »
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente articolo di spesa:		
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori . <i>per memoria</i>		
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento <i>per memoria</i>		
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile <i>per memoria</i>		
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse <i>per memoria</i>		
		<hr/>	<i>per memoria</i>
5	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese ordinarie d'esercizio		500,000 »
			<hr/>
	Totale parte ordinaria		1,045,000 »
			<hr/>

TITOLO II

PARTE STRAORDINARIA

6	Fondo di dotazione ai sensi dell'articolo 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194	100,000
7	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese di carattere patrimoniale	<i>per memoria</i>
8	Entrate straordinarie da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:	
	A) Rimborsi e concorsi di terzi	<i>per memoria</i>
	B) Ricavo della vendita di beni immobili	<i>per memoria</i>
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti pertinenti al patrimonio ferroviario	<i>per memoria</i>
	D) Diversi	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria	100,000 >
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	1,145,000

TITOLO III.

GESTIONE DEL MAGAZZINO

	Fondi prelevati dal bilancio coloniale per aumento della dotazione di magazzino (articolo 34 - Norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194)	<i>per memoria</i>
	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali del magazzino	<i>per memoria</i>
	Totale gestione del magazzino	>
	Totale generale dell'entrata	1,145,000 >

Stato di previsione della Spesa per le Ferrovie della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1925-26.

S P E S A

TITOLO I

PARTE ORDINARIA

§. 1 — *Spese ordinarie d'esercizio.*

1	Spese dell'Ufficio di dirigenza:			
	A) Personale	125,000		
	B) Diverse.	5,000		
			<hr/>	130,000 »
2	Spese del servizio Movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni			
	2. Convogli (scorta treni).			
			<hr/>	103,000
	B) Indennizzi per perdite ed avarie	2,000		
	C) Diverse.	5,000		
			<hr/>	110,000 »
3	Spese del servizio Trazione e Veicoli:			
	A) Personale locomozione	98,000		
	B) Combustibile	145,000		
	C) Materie per pulizia ed untura	10,000		
	D) Fornitura e pompatura d'acqua	17,500		
	E) Diverse.	500		
	F) manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale	129,000		
	2. Materie, materiali e diverse	40,000	169,000	
			<hr/>	440,000 »
				<hr/>
			<i>Da riportarsi</i>	680,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	680,000 »
4	Spese del Servizio Lavori:		
	A) Personale.	160,000	
	B) Diverse	10,000	
		<hr/>	170,000 »
5	Spese generali di esercizio:		
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali	10,000	
	B) Contributo dell'amministrazione per fondo di previdenza del personale di ruolo (art. 60 Reg. Personale)	26,000	
	C) Diverse	40,000	
		<hr/>	76,000 »
		Totale § 1	926,000 »
			<hr/>
	<i>§ 2. — Spese complementari.</i>		
6	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore.		<i>per memoria</i>
7	Rinnovamento della parte metallica d'armamento.		16,000 »
8	Rinnovamento delle traverse		50,000 »
9	Rinnovamento del materiale rotabile		53,000 »
		Totale § 2	119,000 »
			<hr/>
	<i>§ 3. — Spese accessorie.</i>		
10	Versamento al bilancio della Cirenaica dell'avanzo della gestione.		<i>per memoria</i>
		Totale della parte ordinaria (§ 1° e 2°)	1,045,000 »
			<hr/>

TITOLO II


PARTE STRAORDINARIA

11	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi dell'articolo 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194	100,000 »
12	Acquisto di materiale rotabile	<i>per memoria</i>
13	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	<i>per memoria</i>
14	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione	<i>per memoria</i>
	Totale	100,000 »
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	1,145,000 »

TITOLO III


GESTIONE DEL MAGAZZINO

15	Acquisto di materiale e forniture diverse pel magazzino	<i>per memoria</i>
16	Fondo da reintegrare al bilancio coloniale per diminuzione della dotazione di magazzino	<i>per memoria</i>
	Totale della gestione del magazzino	»
	Totale generale delle spese	1,145,000 »



BILANCIO DELLA COLONIA ERITREA

per l'esercizio finanziario 1925-26



Stato di previsione dell'Entrata della Colonia Eritrea
per l'esercizio finanziario 1925-26.

TITOLO I

ENTRATE ORDINARIE

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Entrate proprie della Colonia.

1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	5,000,000 »
2	Tasse di consumo e private	320,000 »
3	Proventi postali, telegrafici e telefonici	1,270,000 »
4	Tasse sugli affari e proventi notarili	580,000 »
5	Proventi di beni demaniali	485,000 »
6	Tassa sui fabbricati e tassa sui redditi mobiliari	1,050,000 »
7	Tributi	1,660,000 »
8	Proventi di stabilimenti sanitari	880,000 »
9	Entrate diverse	2,170,000 »
10	Proventi eventuali	280,000 »
11	Concorsi per il funzionamento dell'Ambulatorio italiano a Gedda e per la spesa del guardiano dell'Ospizio italiano alla Mecca	25,000 »
12	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo	<i>per memoria</i>
13	Ricchezza mobile e contributo centesimo di guerra (Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504)	950,000 »
		14,670,000 »
	<i>Contributo dello Stato nelle spese della Colonia.</i>	
14	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia Eritrea	14,000,000 »

TITOLO II

ENTRATE STRAORDINARIE

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Somministrazioni straordinarie dello Stato.

15	Contributo straordinario dello Stato per provvedere alla concessione dell'indennità temporanea mensile al personale civile e militare, a' sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737 (articolo 2 della legge 7 aprile 1921, n. 379) e successive modificazioni	750,000 »
16	Contributo straordinario dello Stato a favore della Colonia Eritrea per provvedere alla esecuzione e riparazione di opere pubbliche in dipendenza dei danni dei terremoti del 1921 e per concorso nelle opere di ricostruzione e riparazione di edifici privati distrutti o danneggiati dai terremoti stessi (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2565) (terza delle quattro rate)	5,000,000 »
17 (a)		5,750,000 »

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Movimento debiti e crediti.

18	Riscossioni di somme costituenti debito della Colonia, ovvero a pareggio totale o parziale di crediti dell'Amministrazione stessa per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione (art. 80, regolamento amministrativo e contabile approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161)	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

(a) Soppresso.

Magazzino generale.

19	Proventi delle vendite del magazzino generale della Colonia (art. 244, regolamento amministrativo e contabile)	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

Esercizio ferroviario.

20	Ricupero di fondi somministrati per l'esercizio della ferrovia	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****ENTRATE ORDINARIE.***CATEGORIA I. — Entrate effettive.*

Entrate proprie della Colonia	14,670,000 »
Contributo dello Stato nelle spese della Colonia	14,000,000 »
Totale del titolo I. Entrate ordinarie	28,670,000 »

TITOLO II.**ENTRATE STRAORDINARIE.***CATEGORIA I. — Entrate effettive.*

Somministrazioni straordinarie dello Stato	5,750,000 »
--	-------------

<i>CATEGORIA II. — Costruzioni di strade ferrate</i>	»
--	---

<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
Movimento debiti e crediti	<i>per memoria</i>
Magazzino generale	<i>per memoria</i>
Esercizio ferroviario	<i>per memoria</i>
Totale della categoria III	»
Totale del titolo II. Entrate straordinarie	5,750,000 »
Totale generale	34,420,000 »
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>	
Titolo I - Parte ordinaria	28,670,000 »
Titolo II - Parte straordinaria	5,750,000 »
Totale categoria I	34,420,000 »
<i>CATEGORIA II - Costruzione di strade ferrate</i>	»
<i>CATEGORIA III - Movimento di capitali</i>	»
Totale generale	34,420,000 »

Stato di previsione della spesa della Colonia Eritrea
per l'esercizio finanziario 1925-26.

TITOLO I

SPESE ORDINARIE

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese pel Governo e per i servizi civili - Spese comuni ai vari servizi.

1	Personale di ruolo - Stipendi e indennità coloniale	2,720,000 »
2	Personale avventizio - Assegni	1,450,000 »
3	Indennità varie e rimborso di spese di viaggio (personale di ruolo ed avventizi)	930,000 »
4	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in servizio nella Colonia	70,000 »
5	Sussidi ad impiegati in servizio o già appartenenti alla Colonia ed alle loro famiglie	20,000 »
6	Servizio Economato e Cassa	403,000 »
7	Assegni a capi e notabili indigeni	410,000 »
8	Assegni e spese varie per le bande assoldate	1,050,000 »
9	Spese varie di carattere politico	581,000 »
10	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25,000 »
11	Spese casuali	47,000 »
		<hr/> 7,706,000 »
	<i>Spese per i singoli servizi.</i>	
12	Spese per la giustizia	35,000 »
13	Servizi di carattere municipale	885,049.69
14	Servizio sanitario generale	950,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 1,870,049.69

	<i>Riporto</i> . . .	1,870,049.69
15	Corpo di polizia e spese varie per il servizio di pubblica sicurezza . . .	794,000 »
16	Reclusorio e carceri giudiziarie	178,000 »
17	Agenzie commerciali in Etiopia	610,000 »
18	Istituto siero-vaccinogeno	270,000 »
19	Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima	327,000 »
20	Servizi postali, telegrafici e telefonici	760,000 »
21	Stazioni radiotelegrafiche - Contributo al Ministero della marina . .	500,000 »
22	Servizio del Genio civile; manutenzione ordinaria della rete stradale, dei fabbricati; gestione acquedotti, officine elettriche ed altre spese varie	1,409,000 »
23	Demanio, colonizzazione, agricoltura, zootecnica, miniere e commercio	321,000 »
24	Somma da erogarsi per acquisto di macchine agricole, per premi ai migliori coltivatori di caffè e per l'attuazione di un programma di utilizzazione idraulica e per altri provvedimenti a vantaggio della economia agraria della Colonia (art. 2, lettere <i>b, c</i> e <i>d</i> della legge 1° aprile 1915, n. 448, modificata col Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2601)	300,000 »
25	Magazzino generale (personale di servizio, trasporti interni, facchi- naggio, ecc.)	90,000 »
		7,429,049.69
	<i>Restituzioni diverse.</i>	
26	Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'en- trata	<i>per memoria</i>
	<i>Esercizio ferrovie.</i>	
27	Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie	<i>per memoria</i>
	<i>Spese militari.</i>	
28	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi ed alla truppa italiana ed indigena del Regio Corpo di truppe coloniali e ritenuta ordinaria per le pensioni	8,710,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,710,000 »

	<i>Riporto</i>	8,710,000 »
29	Viveri - Vestiario - Spese generali	1,070,000 »
30	Foraggio e spese diverse per quadrupedi - Rimonta	932,000 »
31	Occorrenze varie per il Regio corpo di truppe coloniali	1,058,000 »
32	Mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia (Rimborso al Ministero della marina)	390,000 »
		<hr/> 12,160,000 » <hr/>
TITOLO II		
SPESA STRAORDINARIA		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
<i>Spese civili.</i>		
33	Indennità temporanea mensile al personale civile e militare ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737 (articolo 2 della legge 7 aprile 1921, n. 379 e successive modificazioni)	750,000 »
34	Spesa per l'esecuzione e riparazione di opere pubbliche in dipendenza dei danni dei terremoti del 1921 e per concorso nelle spese di ricostruzione e riparazione di edifici privati distrutti e danneggiati dai terremoti stessi (Regio decreto legge 21 ottobre 1923, n. 2565) (terza delle quattro quote)	5,000,000 »
35	Lavori pubblici vari	<i>per memoria</i>
36	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (Interessi)	145,036.65
37	Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda (Interessi)	5,405.88
38	Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie di cui l'articolo 2 della legge 22 giugno 1913, n. 765 (interessi 2° semestre della 11ª annualità e 1° semestre della 12ª annualità su 2 milioni, 2° semestre della 10ª annualità e 1° semestre della 11ª annualità su un milione e 2° semestre 8ª annualità e 1° semestre 9ª annualità su lire 250,000)	126,228.86
		<hr/> 6,026,671.39 <hr/>

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

39	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 per la ferrovia fino ad Asmara - Ammortamento	829,651.34
40	Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda.- Ammortamento.	196,620.36
41	Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie (articolo 2 legge 22 giugno 1913, n. 765) - ammortamento - 2° semestre, 10ª annualità e 1° semestre 12ª annualità su 2 milioni - 2° semestre 10ª annualità e 1° semestre 11ª annualità su 1 milione e 2° semestre 8ª annualità e 1° semestre 9ª annualità su lire 250,000).	72,007.22

Movimento debiti e crediti.

42	Pagamento di somme costituenti crediti della Colonia ovvero a pareggio totale o parziale di debiti della amministrazione stessa per causali non dipendenti dal normale funzionamento della Amministrazione (articolo 80, regolamento amministrativo e contabile)	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

Magazzino generale.

43	Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) per rifornimenti del magazzino generale (articolo 243, regolamento amministrativo e contabile).	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

Esercizio ferroviario.

44	Somministrazione di fondi per l'esercizio della ferrovia	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

1,098,278.92

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I

SPESE ORDINARIE

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese pel Governo e per i servizi civili:

Spese comuni ai vari servizi	7,706,000 »
Spese per singoli servizi	7,429,049.69
Restituzioni diverse	»
Esercizio ferrovie	»
Spese militari	12,160,000 »
Totale spese ordinarie	27,295,049.69

TITOLO II

SPESE STRAORDINARIE.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese civili	6,026,671.39
<i>CATEGORIA II. — Costruzione strade ferrate</i>	»
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali - Estinzione di debiti</i>	1,098,278.92
Totale spese straordinarie	7,124,950.31
Totale generale	34,420,000 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Titolo I. — Parte ordinaria	27,295,049.69
Titolo II. — Parte straordinaria	6,026,671.39
<hr/>	
Totale Categoria I	33,321,721.08
<hr/>	
<i>CATEGORIA II. — Costruzione strade ferrate</i>	»
<hr/>	
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>	1,098,278.92
<hr/>	
Totale generale	34,420,000 »
<hr/>	

APPENDICE AL BILANCIO DELL'ERITREA

BILANCIO
DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELL'ERITREA

per l'esercizio finanziario 1925-26

LA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ PUBBLICA

LA BIBLIOTECA

DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELL'IRLANDA

LA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ PUBBLICA

Stato di previsione dell'Entrata per le Ferrovie Eritree
per l'esercizio finanziario 1925-26.

ENTRATA

TITOLO I

PARTE ORDINARIA

1	Prodotti del traffico:		
	a) Viaggiatori a tariffa intiera	500,000	
	b) Viaggiatori a tariffa ridotta	470,000	
	c) Bagagli	140,000	
	d) Merci	2,970,000	
			4,080,000 »
2	Introiti indiretti dell'esercizio		7,000 »
3	Introito per rimborso di spese:		
	a) Versamento a magazzino in conto esercizio	13,000	
	b) Ricuperi diversi	<i>per memoria</i>	
			13,000 »
4	Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spesa		<i>per memoria</i>
5	Contributo del bilancio della colonia nelle spese ordinarie d'esercizio		<i>per memoria</i>
	Totale della parte ordinaria		4'100,000 »

TITOLO II

PARTE STRAORDINARIA

6	Prelevamento dal fondo di riserva per riparare danni di forza maggiore e per il rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile	418,200 »
7	Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia. . . .	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria . . .	418,200 »
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	4,518,200 »

Stato di previsione della spesa per le Ferrovie Eritree
per l'esercizio finanziario 1925-26.

S P E S E

TITOLO I

PARTE ORDINARIA

§ 1°. — *Spese ordinarie d'esercizio.*

1	Direzione:			
	a) Personale	90,000		
	b) Diverse	8,000		
				98,000 »
2	Servizio movimento:			
	a) Personale:			
	1° Stazioni	202,000		
	2° Convogli (scorta treni)	76,000		
	b) Indennizzi per perdite ed avarie	4,000		
	c) Diverse	9,000		
				291,000 »
3	Servizio trazione e veicoli:			
	a) Personale (locomozione)	312,000		
	b) Combustibile	1,300,000		
	c) Lubrificanti e materie per pulizie	132,000		
	d) Acqua	30,000		
	e) Diverse	10,000		
				389,000 »

		<i>Riporto</i>	389,000 »
	f) Manutenzione e riparazione rotabili:		
	1. Personale	350,000	
	2. Materiale	451,000	
		<u>801,000</u>	2,585,000 »
4	Mantenimento e lavori:		
	a) Personale	528,000	
	b) Diverse.	42,000	
		<u>570,000</u>	570,000 »
5	Spese generali d'esercizio:		
	a) Affitto, adattamento e riparazioni locali.	10,000	
	b) Viaggi al personale, gratificazioni e sussidi	40,000	
	c) Indennità di licenziamento al personale.	50,000	
	d) Spese varie ed impreviste.	26,000	
	e) Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti (Spesa d'ordine) <i>per memoria</i>		126,000 »
		<u>126,000</u>	
		Totale § 1	<u>3,670,000 »</u>
	§ 2. — <i>Spese complementari.</i>		
6	Versamenti al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e prevenire danni di forza maggiore		11,800 »
7	Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile.		418,200 »
		<u>430,000</u>	430,000 »
		Totale § 2	

§ 3 — <i>Spese accessorie.</i>		
8	Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione	<i>per memoria</i>
	Totale § 3	<i>per memoria</i>
	Totale della parte ordinaria	4,100,000 »
 TITOLO II PARTE STRAORDINARIA 		
9	Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento	286,700 »
10	Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile	131,500 »
11	Restituzione al bilancio generale della Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria	418,200 »
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	4,518,200 »

BILANCIO DELLA SOMALIA ITALIANA

per l'esercizio finanziario 1925-26

Stato di previsione dell'Entrata della Colonia della Somalia Italiana
per l'esercizio finanziario 1925-26.

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Entrate proprie della Colonia.

1.	Proventi doganali	1,500,000 »
2.	Proventi postali e radiotelegrafici.	180,000 »
3.	Tasse sugli affari.	250.000 »
4.	Entrate diverse	635,000 »
5.	Proventi eventuali	70,000 »
6.	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	<i>per memoria</i>
7.	Ricchezza mobile e contributo del centesimo di guerra	200.000 »
		2,835,000 »

Contributi ordinari dello Stato.

8.	Contributo ordinario dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia italiana, ivi comprese quelle per gli assegni ai Sultani di Obbia e dei Migiurtini	11,751,200 »
----	---	--------------

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Contributi straordinari.

9	Contributo straordinario dello Stato per sopperire alla insufficienza degli stanziamenti al bilancio della Colonia, in dipendenza del mutato ragguaglio della rupia alla lira e maggiori entrate in relazione al ragguaglio stesso	7,396,100.28
10	Contributo straordinario dello Stato per provvedere alla concessione dell'indennità temporanea mensile al personale di ruolo civile e militare, ai sensi del Regio decreto-legge 14 settembre 1918, n. 1314 e del Decreto reale 3 giugno 1920, n. 737 e successive modificazioni	200,000 »
11	Contributo straordinario dello Stato per opere pubbliche, forniture, provviste e per tutte le altre spese di cui al decreto Reale 7 gennaio 1923, numero 137, modificato col decreto Reale 7 ottobre 1923, n. 2600 (Quarta delle 6 quote. - Vedasi articolo 41 della spesa)	3,000,000 »
		10,596,100.28

CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

Somministrazioni straordinarie dello Stato.

12	Ricupero di somme reintegrabili al corrispondente articolo dello stato di previsione della spesa	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Movimento debiti e crediti.

13	Riscossione di somme relative ad accensione di debiti ovvero ad estinzione totale o parziale dei crediti dell'amministrazione coloniale per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'amministrazione stessa	<i>per memoria</i>
14	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati	<i>per memoria</i>
15	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	<i>per memoria</i>

»

Magazzini dell'Amministrazione coloniale.

16 Riscossione di somme per la cessione a pagamento dei materiali, generi ed oggetti dei magazzini dell'Amministrazione coloniale . . . *per memoria*

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Entrate proprie della Colonia	2,835,000 »
Contributi ordinari dello Stato	11,751,200 »
Totale entrate ordinarie effettive	14,586,200 »

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Somministrazioni straordinarie dello Stato	10,596,100.28
--	---------------

CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate.

Somministrazioni straordinarie dello Stato	»
Totale del titolo II. — Entrate straordinarie	10,596,100.28

Totale generale	25,182,300.28
----------------------------------	----------------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Entrate ordinarie	14,586,200 »
Entrate straordinarie	10,596,100.28
	<hr/>
Totale entrate effettive	25,182,300.28
	<hr/>

CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate.

Totale generale	25,182,300.28
	<hr/>

Stato di previsione della spesa della Colonia della Somalia italiana
per l'esercizio finanziario 1925-26.

TITOLO I

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per il Governo e pei servizi civili.

Spese comuni ai vari servizi.

1	Personale di ruolo. Stipendi e indennità coloniale	2,020,000 »
2	Personale straordinario metropolitano. Assegni	1,120,000 »
3	Personale indigeno. Assegni	486,360 »
4	Indennità varie e rimborso di spese di viaggi (personale di ruolo ed avventizio, escluso il Corpo di polizia)	872,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in servizio nella Colonia	30,000 »
6	Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie	5,000 »
7	Assegni ai sultani di Obbia e dei Migiurtini e spese varie per i Commissariati costieri della Somalia italiana settentrionale	353,000 »
8	Spese varie di carattere politico	378,000 »
9	Somma a disposizione del governatore per spese politiche riservate	22,500 »
10	Bande armate ed altre spese per la polizia del confine.	504,000 »
11	Affitto e manutenzione di locali di proprietà privata	20,000 »
12	Spese postali, per telegrammi, radiotelegrammi, corrieri.	100,000 »
13	Equipaggiamento (Gogle, agenti doganali, carcerari, ecc.)	40,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,950,860 »

	<i>Riporto</i>	5,950,860 »
14	Economato; acquisto e manutenzione di mobili, spese per quadrupedi; abbonamenti a pubblicazioni; spese e concorsi per stampa di pubblicazioni di carattere coloniale; acquisto di libri, di stampati, e spese varie di ufficio	174,220 »
15	Concorsi vari ad Enti ed Istituti per scopi coloniali	30,000 »
16	Quote da accantonarsi a favore degli impiegati per contratto, in dipendenza delle indennità loro spettanti in base alla nuova forma di contratto di impiego	55,000 »
17	Spese casuali	15,120 »
		6,225,200 »
	<i>Spese per i singoli servizi.</i>	
18	Spese di giustizia	5,000 »
19	Carceri e servizio di pubblica sicurezza	75,000 »
20	Corpo zaptié: assegni, indennità e spese varie	1,000,000 »
21	Servizio sanitario, igienico e zoiiatrico; contributo all'ospedale di Mogadiscio	300,000 »
22	Capitaneria di porto e spese pel funzionamento dei fari e fanali, servizio doganale	60,000 »
23	Scuola d'arti e mestieri per gl'indigeni e servizi vari per l'insegnamento	60,000 »
24	Spese per sperimentazione tecnico-economica ed economico-sociale e per provvedimenti diretti al miglioramento dell'agricoltura locale	131,040 »
25	Stazioni radiotelegrafiche (spese per le stazioni gestite dalla Amministrazione e contributi al Ministero della marina per quelle da esso gestite) e servizio telefonico	730,000 »
26	Servizi delle comunicazioni e dei trasporti, sussidi, concorsi e spese per l'esercizio in servizio pubblico di linee automobilistiche	260,000 »
27	Manutenzione e riparazioni di edifici e strade ed altri lavori pubblici di carattere ordinario	293,600 »
28	Servizi urbani	70,000 »
29	Linea di navigazione fluviale sul Giuba	75,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,059,640 »

		<i>Riporto</i>	3,059,640 »
30	Azienda dei distillatori e frigoriferi		35,000 »
31	Agenzia commerciale degli Arussi		50,400 »
			3,145,040 »
	<i>Restituzioni diverse.</i>		
32	Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata		3,409.19
	<i>Esercizio ferrovie.</i>		
33	Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie		67,200 »
	<i>Spese militari.</i>		
34	Assegni agli ufficiali, impiegati civili, operai borghesi ed alla truppa italiana ed indigena		3,432,908 »
35	Viveri, vestiario e spese generali.		494,114 »
36	Foraggio e spese diverse per quadrupedi: rimonta		87,600 »
37	Occorrenze varie per la gestione dei servizi, manutenzione immobili, ecc.		340,280 »
38	Mantenimento Regie navi nelle acque della Colonia (contributo al Ministero della marina)		390,000 »
			4,744,902 »
TITOLO II			
SPESA STRAORDINARIA			
—			
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.			
<i>Spese per il Governo e pei servizi civili.</i>			
39	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297; 29 novembre 1914, n. 1490, e 20 febbraio 1921, n. 264) - Interessi		205,936.28
		<i>Da riportarsi</i>	205,936.28

	<i>Ripporto</i>	205,936.28
40	Fondo a disposizione per integrazione degli stanziamenti del presente bilancio in dipendenza del mutato ragguaglio della rupia alla lira italiana	7,396,100.28
41	Spese per opere pubbliche nella Somalia italiana, ivi comprese la costruzione e riparazione di stazioni radiotelegrafiche, per il riscatto di opere di derivazione costruite da Società private su corsi di acque pubbliche in forza di regolare concessione governativa, per la sistemazione dei servizi, per forniture o provviste occorrenti per l'avvaloramento della Colonia, ed infine per eventuali concorsi in iniziative private dirette a quest'ultimo scopo (4 ^a delle sei quote. Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 137, e successive modificazioni)	3,000,000 »
42	Indennità temporanea mensile al personale civile e militare ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737 (articolo 2 della legge 7 aprile 1921, n. 379), e Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853	200,000 »
		10,802,036.56

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

43	Rimborso al Tesoro dell'anticipazione di lire 570,527.82 fatta in dipendenza del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1241, per la liquidazione consensuale delle pendenze finanziarie createsi fra il Governo e l'ex-Società commerciale italiana del Benadir (ottava ed ultima annualità)	71,315.97
44	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297, 29 novembre 1914, n. 1490, e 20 febbraio 1921, n. 264) - Ammortamento	123,196.56
		194,512.53

Movimento debiti e crediti.

45	Pagamento di somme relative ad accensione di crediti ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'amministrazione coloniale non dipendenti dal normale funzionamento dell'amministrazione stessa.	<i>per memoria</i>
46	Fondi somministrati a funzionari delegati	<i>per memoria</i>

Magazzini dell'Amministrazione coloniale.

47	Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) pel rifornimento dei magazzini	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------


RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****SPESA ORDINARIA.***CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese per il Governo e per i servizi civili:

Spese comuni ai vari servizi	6,225,200 »
Spese pei singoli servizi	3,145,040 »
Restituzioni diverse	3,409.19
Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie	67,200 »
Spese militari	4,744,902 »
Totale spese ordinarie effettive	14,185,751.19

TITOLO II.	
SPESA STRAORDINARIA.	
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
Spese pel Governo e pei servizi civili	10,802,036.56
<hr/>	
<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate</i>	
<hr/>	
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
Estinzione di debiti	194,512.53
<hr/>	
Totale parte straordinaria	10,996,549.09
<hr/>	
Totale spese reali	25,182,300.28
<hr/>	
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
<hr/>	
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
Titolo I. — Spese ordinarie	14,185,751.19
Titolo II. — Spese straordinarie	10,802,036.56
<hr/>	
Totale spese effettive	24,987,787.75
<hr/>	

<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate</i>	
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>	194,512.53
Totale generale	25,182,300.28



APPENDICE AL BILANCIO DELLA SOMALIA

BILANCIO
DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLA SOMALIA

per l'esercizio finanziario 1925-26

Stato di previsione dell'Entrata per le Strade ferrate Somale
per l'esercizio finanziario 1925-26.

ENTRATA

TITOLO I

PARTE ORDINARIA

1	Prodotti del traffico:		
	a) Viaggiatori	13,440	
	b) Bagagli	168	
	c) Merci	110,712	
		124,320	»
2	Introiti indiretti dell'esercizio		1,680 »
3	Per rimborsi di spese:		
	a) Versamento a magazzino in conto esercizio	840	
	b) Ricuperi diversi	<i>per memoria</i>	
		840	»
4	Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spesa		<i>per memoria</i>
5	Contributo del bilancio della Colonia nelle spese ordinarie d'esercizio		67,200 »
	Totale della parte ordinaria	194,040	»

TITOLO II

PARTE STRAORDINARIA

6	Prelevamento dal fondo di riserva per spese di carattere patrimoniale	<i>per memoria</i>
7	Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia . . .	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria . . .	»
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	194,040 »

Stato di previsione della Spesa per le strade ferrate Somale
per l'esercizio finanziario 1925-26.

SPESA

TITOLO I

PARTE ORDINARIA

§ 1. — *Spese ordinarie d'esercizio.*

1	Direzione:			
	a) Personale	20,160		
	b) Diverse	1,344		
			<hr/>	21,504 »
2	Servizio movimento:			
	a) Personale:			
	1. Stazioni	10,416		
	2. Convogli (scorta treni)	3,024		
			<hr/>	13,440
	b) Indennizzi per perdite ed avarie	336		
	c) Diverse	504		
			<hr/>	14,280 »
3	Servizio trazione e veicoli:			
	a) Personale (locomozione)	20,664		
	b) Combustibili	40,320		
	c) Lubrificanti e materie per pulizie	4,200		
	d) Acqua	2,520		
			<hr/>	
				<i>Da riportarsi</i>
				35,784 »

		<i>Riporto</i>	35,784 »
	e) Diverse	3,360	
	f) Manutenzione e riparazione rotabili:		
	1. Personale	43,680	
	2. Materiali	16,800	
		<u>60,480</u>	
			131,544 »
4	Manutenzione e lavori:		
	a) Personale	16,800	
	b) Diverse	6,720	
		<u>23,520</u>	
			23,520 »
5	Spese generali d'esercizio:		
	a) Affitto, adattamento e riparazioni locali	168	
	b) Spese varie ed impreviste	2,688	
	c) Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti	336	
		<u>3,192</u>	
			3,192 »
		Totale § 1	194,040 »
	§ 2. — <i>Spese complementari.</i>		
6	Versamento al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e a prevenire danni di forza maggiore		<i>per memoria</i>
7	Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile		<i>per memoria</i>
		Totale § 2	»
	§ 3. — <i>Spese accessorie.</i>		
8	Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione		<i>per memoria</i>
		Totale § 3	»
		Totale della parte ordinaria	194,040 »

TITOLO II

PARTE STRAORDINARIA

9	Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento	<i>per memoria</i>
10	Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile .	<i>per memoria</i>
11	Restituzione al bilancio generale della Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria	»
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	194,040 »

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli che approvano gli stanziamenti del bilancio:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, e a far pagare le spese della Tripolitania, della Cirenaica, della Colonia Eritrea e della Somalia italiana, per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge;

3° ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Tripolitania, della Cirenaica, della Colonia Eritrea e della Somalia per l'anno finanziario 1925-26 in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette Colonie.

(Approvato).

Art. 2.

Il ministro delle finanze è autorizzato - per l'esercizio finanziario 1925-26 - ad anticipare in conto corrente a quello delle colonie, per gli scopi previsti dall'articolo 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, la somma di lire 3,000,000.

(Approvato).

Art. 3.

Per sopperire alle deficienze che si manifestassero nei bilanci coloniali nelle assegnazioni per spese di carattere civile e militare e per far fronte a nuove spese della stessa natura, quando non vi si provveda con storni, è iscritto nello stato di previsione del Ministero delle colonie, fra le spese effettive ordinarie, uno speciale capitolo con la denominazione: *Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese e all'eventuale deficienza negli stanziamenti per spese civili e militari nelle Colonie.*

Con decreto del ministro delle colonie, di concerto con quello delle finanze, sarà provveduto, secondo le esigenze, ai necessari trasporti dal predetto capitolo a quelli riguar-

danti i contributi per le spese civili e militari ordinarie e straordinarie dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e alle conseguenti variazioni nei bilanci coloniali.

(Approvato).

Art. 4.

Il contributo ordinario dello Stato per le spese della Colonia Eritrea è fissato, per l'esercizio 1925-26, a lire 14,000,000 e quello per le spese della Somalia italiana, per lo stesso anno finanziario, a lire 11,751,200.

(Approvato).

Art. 5.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto Agricolo Coloniale italiano, di Firenze, di cui al Regio decreto 15 maggio 1924, n. 991, è fissato per l'esercizio 1925-1926 nell'importo complessivo di lire 115,000, che faranno carico ai sottoindicati bilanci nella misura per ognuno di essi indicata:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, lire 40,000;

Bilancio della Cirenaica, lire 15,000;

Bilanci della Tripolitania, dell'Eritrea e della Somalia, lire 10,000, rispettivamente;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, lire 10,000.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, lire 20,000.

(Approvato).

Art. 6.

È autorizzato, per l'esercizio finanziario 1925-26:

a) il contributo straordinario di lire 7,396,100.28, a favore della Somalia italiana, per sopperire al maggiore onere derivante al bilancio di quella Colonia dal mutato ragguglio della rupia alla lira;

b) il contributo straordinario di lire 950,000, di cui lire 750,000 a favore dell'Eritrea e lire 200,000 a favore della Somalia italiana, per l'indennità caro-viveri al personale in servizio in quelle Colonie.

Il governatore della Somalia italiana, con suoi decreti, potrà trasportare dall'articolo al

quale è assegnato il detto contributo di lire 7,396,100.28, agli altri articoli, di parte ordinaria o straordinaria della spesa del bilancio di quella colonia, le somme necessarie, per ragguagliare gli stanziamenti di questi ultimi articoli ai bisogni cui è d'uopo provvedere tenuto conto del ragguaglio della rupia.

(Approvato).

Art. 7.

La facoltà conferita ai governatori delle colonie di trasportare fondi fra i vari articoli dei rispettivi bilanci potrà essere esercitata solo per quelli degli articoli stessi che verranno indicati in apposita tabella da approvare con decreto Reale su proposta del ministro delle colonie, di concerto col ministro delle finanze.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nelle precedenti e nella odierna seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1832, contenente disposizioni relative al conferimento di cattedre negli istituti medi d'istruzione a favore di mutilati, invalidi, ex combattenti e vedove di guerra » (N. 120-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1832, contenente disposizioni relative al conferimento di cattedre negli istituti medi d'istruzione a favore di mutilati, invalidi, ex combattenti e vedove di guerra ».

Invito l'onorevole ministro dell'economia nazionale a dichiarare se consente che la discus-

sione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1832, contenente disposizioni relative al conferimento di cattedre negli istituti medi d'istruzione a favore di mutilati, invalidi, ex combattenti e vedove di guerra; sostituendo nell'art. 2, prima parte, alle parole « per soli titoli » le parole « per titoli e prova orale ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1832.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Considerata l'urgenza di provvedere alla sistemazione di mutilati ed ex combattenti, provvisti dei richiesti titoli per l'insegnamento, nelle cattedre dei Regi istituti medi di istruzione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Senza pregiudizio delle disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e nel Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, i mutilati ed invalidi di guerra, a qualunque categoria appartengano, che siano o saranno compresi in graduatorie di aventi diritto all'assunzione in ruolo nelle cattedre nei Regi istituti medi di istruzione, saranno nominati, indipendentemente dall'ordine della graduatoria, con diritto assoluto di precedenza sugli altri graduati.

La predetta disposizione si estende in favore delle vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Il presente articolo entra in vigore nel giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e le nomine in esso previste potranno aver luogo con decorrenza anche diversa dal 1° ottobre.

Art. 2.

Per provvedere alle cattedre che sono rimaste o rimarranno vacanti nei Regi istituti medi di istruzione di 1° grado nelle sedi di secondaria importanza, dopo esaurite le graduatorie dei vincitori e degli ex combattenti dei corrispondenti concorsi generali, saranno banditi entro l'anno 1925 concorsi per soli titoli, senza limitazione di posti, ai quali saranno ammessi:

a) i mutilati ed invalidi di guerra, a qualunque categoria appartengono, e le vedove dei militari od assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi;

b) gli ex combattenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18, comma 1°, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, ed abbiano prestato, alla data di questo decreto, servizio di supplente con qualifica di buono nei Regi istituti medi d'istruzione per almeno due anni scolastici, computandosi l'anno scolastico, a tale effetto, della durata ininterrotta non minore di sette mesi.

Art. 3.

Nella valutazione dei titoli si terrà speciale conto delle ricompense al valore militare e della croce di guerra. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che conseguono una votazione non minore di sette decimi.

Art. 4.

Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno emanate tutte le norme occorrenti per la esecuzione del presente decreto anche in deroga delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, in modo che le graduatorie possano essere pronte per l'anno scolastico 1925-26.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CASATI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessun chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Per la revisione delle disposizioni contenute nel Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2769, relativo alla circoscrizione dei comuni della provincia d'Imperia » (N. 147).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Per la revisione delle disposizioni contenute nel Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2769, relativo alla circoscrizione dei comuni della provincia di Imperia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo di Sua Maestà il Re è autorizzato a rivedere ed a modificare i Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 923 e 6 dicembre 1923, n. 2769, relativi alle circoscrizioni comunali nella provincia di Imperia, ed a emanare ogni provvedimento occorrente per l'attuazione della riforma delle circoscrizioni predette.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2233, concernente la determinazione della parte degli utili dell'esercizio 1924 delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà, da erogare in opere di beneficenza o di pubblica utilità » (N. 130-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2233, concernente la determinazione della parte degli utili dell'esercizio 1924 delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà, da erogare in opere di beneficenza o di pubblica utilità ».

Invito l'onorevole ministro dell'economia nazionale a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

NAVA, ministro dell'economia nazionale. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, onorevole Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2233, concernente la determinazione della parte di utili dell'esercizio 1924 delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà da erogare in opere di beneficenza o di pubblica utilità, con la soppressione al 1° comma dell'articolo unico del seguente periodo: « Tuttavia la parte degli utili netti dell'esercizio 1924 da destinarsi ad opere di beneficenza o di pubblica utilità, non potrà superare la quota erogata per detti fini sugli utili dell'esercizio 1923 ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2233.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3^a) sull'ordinamento delle Casse di risparmio, e la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di Pietà;

Veduto il decreto luogotenenziale 31 dicembre 1917, n. 2082, col quale si stabilivano temporaneamente speciali facilitazioni per la determinazione della parte degli utili delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà da erogare in opere di beneficenza o di pubblica utilità;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Economia Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli effetti della determinazione della parte degli utili netti che deve essere destinata alla massa di rispetto e di quella che può essere assegnata ad opere di beneficenza o di pubblica utilità, in applicazione del disposto dell'art. 17 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3^a) le Casse ordinarie di risparmio ed i Monti di Pietà che ricevono depositi fruttiferi, hanno facoltà, anche per gli utili dell'anno 1924, di detrarre dall'ammontare complessivo dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, le somme investite in buoni del tesoro, in titoli del sesto prestito nazionale, ed in obbligazioni redimibili 4,75 per cento di cui al R. D. 24 febbraio 1924, n. 210, provenienti da trasformazioni di buoni del tesoro già di proprietà degli enti. Tuttavia la parte degli utili netti dell'esercizio 1924 da destinarsi ad opere di beneficenza o di pubblica utilità, non potrà superare la quota erogata per detti fini sugli utili dell'esercizio 1923.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
NAVA.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1460, riguardante la sistemazione del personale telefonico in conseguenza della cessione dei telefoni all'industria privata ». (N. 30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1460, riguardante la sistemazione del personale telefonico in conseguenza della cessione dei telefoni all'industria privata.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1460, riguardante la sistemazione del personale telefonico in conseguenza della cessione dei telefoni all'industria privata.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto n. 399 dell'8 febbraio 1923 modificato dal Regio decreto-legge n. 837 del 4 maggio 1924;

Visto il Regio decreto n. 2395 dell'11 novembre 1923 e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923 e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In seguito alla cessione ad una Società concessionaria degli impianti telefonici statali compresi in una determinata zona il personale che trovasi adibito ai rispettivi servizi e che al 30 aprile 1919 apparteneva al ruolo speciale dei telefoni dello Stato o che risulti posteriormente nominato in ruolo pel servizio dei telefoni, fatta eccezione per i 60 impiegati di cui all'articolo 5 del Regio decreto 837 del 4 maggio 1924 e per il personale delle Ragionerie centrali indicato dallo stesso articolo 5, è comandato per un anno a prestare servizio presso la Società stessa col trattamento economico stabilito dalle disposizioni riguardanti il personale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi senza diritto ad alcun altro speciale emolumento.

Il personale proveniente dal suddetto ruolo o posteriormente assunto pel servizio dei telefoni ed addetto all'Amministrazione centrale sarà assegnato alle singole Società in proporzione al numero del personale addetto ai servizi della provincia di ciascuna zona.

Agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli seguenti l'anno di comando comincia a decorrere dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di concessione.

Art. 2.

Alla data del passaggio all'industria privata degli impianti telefonici compresi in una determinata zona cessano di appartenere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi le telefoniste ausiliarie adibite ai relativi servizi, assunte con contratto a termine in base al decreto luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 720, con

diritto per sè e per gli aventi causa alla liquidazione del premio di cui all'articolo 1 del citato decreto luogotenenziale e ad un compenso di buona uscita pari a $5/12$ dello stipendio goduto all'atto della cessazione dal servizio.

Dalla stessa data cessa pure di appartenere all'Amministrazione postale-telegrafica il personale fuori ruolo avventizio o giornaliero, anche se con titolo a passaggio in ruolo, attualmente addetto al servizio dei telefoni dello Stato nella zona concessa o comunque assunto pel servizio medesimo. A tale personale sarà corrisposto un indennizzo pari a tante volte gli emolumenti mensili che percepisce al momento della cessazione dal servizio quanti sono gli anni di servizio prestato nella qualità in cui si trova alla data di detta cessazione.

Tutto il suddetto personale sarà mantenuto in servizio dalle Società durante l'anno di cui al precedente articolo 1° con gli stessi emolumenti che godeva all'atto della liquidazione da parte dello Stato.

Art. 3.

Al compimento di un anno dalla data del passaggio alla industria privata degli impianti compresi in ogni singola zona, computabile dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di concessione, sarà soppresso nei ruoli organici dell'Amministrazione postale e telegrafica un numero di posti corrispondente per i singoli gradi a quello del personale di cui all'articolo 1 del presente decreto.

In dipendenza della soppressione di posti di cui al precedente comma, dovrà se del caso, essere ripristinata con decreto Reale la proporzionalità dei gradi nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, restando eventualmente in soprannumero, in ciascun grado, fino a successivo riassorbimento, il personale che risulti in eccedenza dopo l'applicazione dei successivi art. 8 e 9.

Art. 4.

Il personale di ruolo comandato presso le Società concessionarie conserverà la residenza nella quale si trova durante l'anno di comando. Potrà però durante l'anno stesso chiedere di essere comandato in servizio di altre Società.

Su tale domanda deciderà inappellabilmente il ministro per le comunicazioni, intese le Società interessate, tenuto presente per il personale dell'Amministrazione centrale la possibilità di destinarlo agli uffici di rappresentanza che i concessionari delle varie zone dovranno istituire nella capitale.

Art. 5.

All'atto del passaggio degli impianti con decreto ministeriale verrà costituita, per ogni Società concessionaria, una Commissione composta di due rappresentanti delle Società, di due rappresentanti dell'Amministrazione delle poste e dei telefoni e del presidente nominato dal ministro per le comunicazioni.

Detta Commissione dovrà entro 5 mesi dalla sua costituzione provvedere improrogabilmente alla determinazione numerica del personale necessario per l'espletamento dei servizi dati in concessione alla Società.

Art. 6.

Entro 10 mesi dalla data del passaggio dei telefoni statali all'industria privata, le Società dovranno rendere note al personale, con comunicazione da inserirsi nel bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni le norme preventivamente autorizzate dal Ministero stesso che dovranno regolare l'ordinamento di carriera, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza spettante al personale che potrà fare definitivo passaggio alle dipendenze delle Società concessionarie, trascorso il periodo di tempo del comando.

Entro un mese dalla data di pubblicazione di cui al comma precedente il personale di ruolo comandato dovrà dichiarare al Ministero se intende fare passaggio definitivo al servizio della Società.

Art. 7.

Le Società sono obbligate a mantenere in servizio il personale statale, che, ai sensi del precedente articolo 6 ne avrà fatto domanda, fino alla concorrenza del numero dei posti che verrà fissato dalla Commissione di cui all'articolo 5 in relazione al fabbisogno dipendente dai servizi assunti in concessione.

Qualora restino ancora posti disponibili la

Società dovrà coprirli con il personale indicato all'articolo 2 del presente decreto.

Art. 8.

Il personale, che, all'atto della cessazione del comando, rimane in servizio presso la Società o chiede di essere dispensato dal servizio avrà diritto al trattamento di pensione, se conta non meno di quindici anni di servizio utile a norma della legge sulle pensioni.

Se, invece, non avrà compiuto il 15° anno di servizio, avrà diritto ad una indennità una volta tanto, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuale goduto all'atto della cessazione del comando, per quanti sono gli anni di servizio prestati.

Art. 9.

Il personale, che all'atto della cessazione del comando avrà dichiarato di non volere rimanere alle dipendenze della Società o che, pure avendo chiesto di rimanervi, non potrà trovarvi sistemazione per le limitazioni di cui al precedente articolo 7, verrà collocato senz'altro in disponibilità ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Al cessare della disponibilità, il personale che non sarà stato riassunto in servizio, avrà il trattamento di cui appresso:

a) quello, che conta non meno di quindici anni di servizio, liquiderà la pensione in base agli anni di servizio utile a tale effetto, con un minimo di venti ed inoltre avrà un compenso pari a metà dell'ultimo stipendio annuo goduto.

b) quello con meno di quindici anni di servizio avrà una indennità pari a tanti ottavi dello stipendio annuo goduto all'atto del collocamento in disponibilità, quanti sono gli anni di effettivo servizio, oltre al suddetto compenso pari a metà dell'ultimo stipendio goduto.

Al personale, che durante il periodo della disponibilità, avrà trovato occupazione stabile o precaria presso le Società, sarà fatto il trattamento del precedente articolo 8.

Art. 10.

La disposizione dell'articolo 4 del Regio decreto 779 dell'8 maggio 1924 è estesa anche al personale attualmente in ruolo contemplato nei

precedenti articoli e che fu direttamente assunto dallo Stato nei bisogni del servizio telefonico fino al 1° gennaio 1909.

Art. 11.

La Società dovrà corrispondere mensilmente all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, durante l'anno di comando, la spesa per stipendi, indennità caro viveri e qualsiasi altra competenza dovuti in base alle disposizioni vigenti al personale comandato, con le modalità di pagamento da stabilirsi fra l'Amministrazione e le rispettive Società concessionarie.

Le Società sono tenute ad anticipare il presunto importo mensile dei suddetti emolumenti improrogabilmente dieci giorni prima della fine di ciascun mese, salvo conguaglio da effettuarsi, per le eventuali differenze, entro i 15 giorni successivi al mese cui i pagamenti si riferiscono.

Nella spesa a carico della Società non sarà tenuto conto degli assegni goduti dal personale che trovasi in aspettativa all'atto in cui esso viene comandato presso le Società stesse.

Art. 12.

Il personale passato alle dipendenze della Società non perde il diritto alla assegnazione di alloggi costruiti da enti pubblici o Società cooperative con il concorso dello Stato.

Le Società concessionarie opereranno sugli stipendi degli impiegati la ritenuta relativa all'assegnazione dei mutui edilizi individuali concessi o da concedersi ai sensi e per gli effetti del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, e successive disposizioni relative alle case popolari ed economiche, e saranno tenute alla osservanza di tutte le norme riflettenti la materia sia nei confronti del personale come in quelli della Cassa Depositi e Prestiti ed altri istituti mutuantanti.

Inoltre il personale suddetto che alla data del presente decreto è socio dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma di cui all'articolo 14 della legge 11 luglio 1907, n. 502, conserva tale qualità di socio.

Le Società inoltre sono tenute alla osservanza delle norme prescritte dal decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1370, e dal decreto

12 giugno 1919, n. 1042, e dagli articoli 7 e 8 della legge n. 1405 del 30 settembre 1920.

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili al personale fuori ruolo delle nuove provincie anche se assunte secondo le norme del cessato regime nonchè al personale di ruolo proveniente dalla cessata Amministrazione postale telegrafica austriaca e dallo Stato di Fiume il quale personale alla data del presente decreto si trovi applicato ai servizi telefonici.

Art. 14.

Le ulteriori norme che fossero eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto saranno emanate con decreto reale su proposta del ministro per le comunicazioni, di concerto col ministro delle finanze e saranno pure esse obbligatorie per le Società concessionarie.

Il presente decreto ha vigore dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CIANO
DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1359, che istituisce presso il Ministero della guerra un ruolo transitorio

per la sistemazione dei minorati di guerra che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i corpi e gli uffici dipendenti dal Ministero stesso » (N. 159).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1359, che istituisce presso il Ministero della guerra un ruolo transitorio per la sistemazione dei minorati di guerra che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i corpi e gli uffici dipendenti dal Ministero stesso ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1359, che istituisce presso il Ministero della guerra un ruolo transitorio per la sistemazione dei minorati di guerra che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i Corpi e gli uffici militari dipendenti dal Ministero stesso.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto del 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito;

Visto il Regio decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali, e successive modificazioni;

Vista la legge del 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private;

Visto il Regio decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il Regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3084, contenente le norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero della guerra un ruolo transitorio nel quale possono essere collocati i minorati di guerra per ferite o infermità ascritte alle prime otto categorie del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, numero 876, compreso nella tabella A annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i Corpi e gli uffici dipendenti dal Ministero della guerra, previo accertamento della loro idoneità fisica nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1917, n. 481, per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Art. 2.

Il ruolo transitorio di cui all'articolo precedente, al quale non potranno essere assegnati più di 225 impiegati, comprenderà un personale del grado 13° appartenente al gruppo C.

Art. 3.

Al personale del ruolo transitorio d'ordine dei minorati di guerra, di cui al precedente articolo 1, sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, che siano compatibili col presente decreto.

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione del Ministero della guerra, presi in esame i documenti annessi alle domande, delibererà circa l'ammissione dei minorati di guerra nel ruolo transitorio di cui all'art. 1.

Lo stesso Consiglio d'amministrazione provvederà, poi, alla formazione della graduatoria di nomina nel ruolo transitorio medesimo, in base ai rapporti informativi all'uopo compilati dalle autorità competenti, e tenendo particolarmente presenti i titoli di studio, e, per coloro che rivestono il grado di ufficiale, anche

le rispettive note caratteristiche. A parità di merito, sarà data la preferenza agli aspiranti che hanno prestato servizio di scritturazione per un più lungo periodo di tempo nell'Amministrazione militare, ferme restando, a parità di servizio, le disposizioni dell'articolo 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 5.

Gli impiegati del ruolo transitorio d'ordine dei minorati di guerra di cui al presente decreto, saranno nominati, fino ad esaurimento, dopo che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nel ruolo transitorio medesimo, al grado 12° dei ruoli del Gruppo C delle varie Amministrazioni dello Stato ai posti spettanti, ai termini delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, che non siano da questi eventualmente ricoperti.

Art. 6.

I minorati di guerra di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno inoltrare le domande per essere assunti nel ruolo transitorio, non oltre il 30 ottobre 1924.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto con decorrenza dal 1° marzo 1924.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DI GIORGIO
DE STEFANI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1924, n. 1959, concernente il trattamento di pensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali riassunti in servizio » (N. 160).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1924, n. 1959, concernente il trattamento di pensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali riassunti in servizio ».

Prego l'onorevole Pellerano, segretario, di darle lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 novembre 1924, n. 1959, concernente il trattamento di pensione ai sottufficiali dei carabinieri reali riassunti in servizio.

Regio decreto-legge 23 novembre 1924, numero 1959.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto n. 70 del 21 febbraio 1895;

Visto il regolamento per la esecuzione della legge predetta, approvato con Regio decreto 5 settembre 1895, n. 603;

Visto il decreto luogotenenziale n. 494 del 16 aprile 1919;

Visto il Regio decreto n. 1802 in data 2 ottobre 1919;

Visto il Regio decreto-legge n. 2073 in data 9 novembre 1919;

Visto il Regio decreto n. 2480 in data 21 novembre 1923;

Visto il Regio decreto n. 2835 in data 30 dicembre 1923;

Visto il Regio decreto-legge n. 779 in data 8 maggio 1924;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la reintegrazione delle vacanze nei gradi di sottufficiale dei carabinieri reali dipendenti dal riordinamento dell'arma approvato col Regio decreto 2 ottobre 1919, numero 1802, sono estese ai sottufficiali dell'Arma stessa, che abbiano compiuto il limite massimo di servizio stabilito per il collocamento a riposo le disposizioni dell'articolo 9, lettera c), del Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2073.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo hanno vigore dalla data d'applicazione del Regio decreto 2 ottobre 1919, sino al 30 aprile 1925. Da questa ultima data cesseranno altresì di aver vigore le disposizioni dell'articolo 9, lettera c), del Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2073.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DI GIORGIO
DE STEFANI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico di cui questo disegno di legge si compone, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1603, relativo alle pensioni e agli indennizzi di licenziamento per gli operai della guerra e della marina eliminati entro il 30 giugno 1922, con alcune varianti ed aggiunte » (N. 149).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1603, relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della guerra e della marina eliminati entro il 30 giugno 1922, con alcune varianti ed aggiunte ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge, con le modificazioni di cui appresso, il Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1603, relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della guerra e della marina, eliminati entro il 30 giugno 1922:

a) nella tabella di cui all'articolo 1, dopo la parola « servizio », esistente nella intestazione della seconda e quarta colonna, è aggiunta la parola « utile »;

b) nell'articolo 2, primo alinea, alle parole « I salariati di cui all'articolo 1 » sono sostituite le seguenti: « I capi operai ed operai borghesi a matricola dipendenti dal ministero della guerra ed i capi lavoranti e lavoranti borghesi permanenti della Regia marina »;

c) nello stesso articolo 2, primo alinea, dopo le parole « trasferiti ad altri stabilimenti di lavoro dipendenti dallo Stato », sono inserite le seguenti: « (con speciali trattamenti, da stabilirsi dai predetti Ministeri) »;

d) nello stesso articolo 2, primo alinea, alle parole « saranno collocati a riposo » ven-

gono sostituite le seguenti: « potranno essere collocati a riposo »;

e) nel terzultimo alinea dell'articolo 2, alla parola « riduzioni », è sostituita l'altra « sistemazioni »;

f) nell'articolo 2, fra il terzultimo ed il penultimo alinea, è inserito il seguente: « Nella determinazione del personale da collocarsi, come sopra, a riposo, potrà anche prescindersi dalle vigenti norme regolamentari »;

g) nell'articolo 3, primo alinea, dopo le parole « i lavoranti provvisori », sono aggiunte le seguenti: « della marina »; dopo le parole « gli operai straordinari », sono aggiunte le altre « della guerra », e dopo le parole « i lavoranti giornalieri ed avventizi », sono aggiunte le altre « della marina »;

h) alla fine dello stesso articolo 3, primo alinea, alle parole « trasferiti ad altri stabilimenti di lavoro dipendenti dallo Stato, verranno licenziati entro il 30 giugno 1922, e saranno loro corrisposti: », vengono sostituite le seguenti: « trasferiti ad altri stabilimenti di lavoro dipendenti dallo Stato (con speciali trattamenti, da stabilirsi dai predetti Ministeri), potranno essere licenziati entro il 30 giugno 1922 ».

« Nella determinazione del personale da licenziarsi come sopra, potrà anche prescindersi dalle vigenti norme regolamentari ».

« Al predetto personale saranno corrisposti »:

i) nell'articolo 3, n. 5, lettera a), alla data « 21 luglio 1919 », è sostituita l'altra « 21 aprile 1919 »;

j) il penultimo alinea dell'articolo 3 è modificato come appresso:

« Le disposizioni di cui nel presente articolo sono altresì applicabili agli operai straordinari della guerra ed ai lavoranti avventizi e giornalieri della marina, assunti anteriormente alla data dell'armistizio, e che fossero eliminati entro il 30 giugno 1922 »;

k) nell'articolo 6, penultimo alinea, alle parole « della legge 26 dicembre 1901, numero 518 », sono sostituite le altre « della presente legge »;

l) nell'articolo 7, fra il secondo ed il terzo alinea, è inserito il seguente:

« Il presente decreto e tutte le leggi prece-

denti relative alle pensioni del personale operaio a matricola del Ministero della guerra e loro famiglie sono applicabili anche al personale operaio a matricola degli stabilimenti militari di pena dipendenti dal Ministero della guerra »;

m) all'ultimo alinea dello stesso art. 7, sono aggiunte, continuando, le seguenti parole: « nonchè pel personale operaio a matricola degli stabilimenti militari di pena dipendenti dal Ministero della guerra »;

n) l'articolo 8, resta modificato come fu già disposto dall'articolo 2 del Regio decreto 17 giugno 1923, n. 1646, con l'aggiunta delle seguenti parole, alla fine del primo alinea: « esclusi coloro che cessarono dal servizio anteriormente al 6 dicembre 1921 ».

o) nell'articolo 9, primo alinea, alle parole « quattro quinti della pensione presunta, a carico del debito vitalizio », sono sostituite le seguenti: « quattro quinti della pensione lorda presunta, a carico del debito vitalizio, nonchè, in conto sospeso, gli assegni temporanei di caro-viveri loro spettanti »;

p) fra gli articoli 9 e 10, il quale ultimo diventa 11, è inserito il seguente:

Art. 10.

« Per le vedove degli individui del personale operaio e lavorante considerati nel primo alinea dell'articolo 1 e nell'articolo 2, i quali abbiano contratto matrimonio anteriormente al 6 dicembre 1921, data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto alla pensione non è subordinato alla condizione che, all'atto della cessazione dal servizio, siano trascorsi due anni almeno dalla data del matrimonio »;

q) al primo alinea dell'articolo 10, divenuto 11, sono aggiunte, continuando, le seguenti parole: « però, per l'applicazione del primo alinea dell'articolo 1, la decorrenza dei singoli provvedimenti di collocamento a riposo, fino al 1° aprile 1922, sarà quella stabilita dai Ministeri della guerra e della marina ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 12 novembre 1921, numero 1603.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Vista la legge 26 dicembre 1901, n. 518, sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della marina;

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 360, sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra;

Visto l'articolo 28 della legge 6 luglio 1911, n. 683, relativo agli operai borghesi della guerra, esteso agli operai della marina, in virtù dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1915, n. 1898;

Visto l'articolo 46 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alle pensioni dei famigli della Regia Accademia navale e della Regia scuola meccanici;

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 348, sulle pensioni degli operai del Silurificio di S. Bartolomeo;

Visti i Regi decreti 16 e 30 maggio 1920, nn. 707 e 732, circa gli indennizzi di licenziamento agli operai giornalieri degli stabilimenti militari;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Ritenuta la necessità di ridurre in breve termine il numero degli operai borghesi dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, anche in relazione alla chiusura, riduzione o cessione alla industria privata di stabilimenti militari di lavoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri della guerra e della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I capi operai ed operai borghesi a matricola dipendenti dal Ministero della guerra ed i capi lavoratori e lavoratori borghesi permanenti della Regia marina che abbiano raggiunto o raggiungano entro il 30 giugno 1922 il 65° anno di età saranno collocati a riposo, purchè contino almeno 25 anni di servizio.

Pel predetto personale operaio e per quello che venga comunque collocato a riposo od in riforma, su domanda o di autorità, entro il termine suindicato, è sostituito il trattamento di pensione di cui nella seguente tabella a quello stabilito dall'art. 2 della legge 26 dicembre 1901, n. 518, dall'art. 28 della legge 6 luglio 1911, n. 683, e dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1915, n. 1898:

CATEGORIE	A 25 anni di servizio.	Aumento per ogni anno di servizio utile.	Massimo a 25 anni di servizio.	Massimo assoluto.
	Giornate dell'ultima mercede.	Giornate dell'ultima mercede.	Lire.	Lire.
Capi operai con mercede giornaliera di L. 14 o più	150	5	2100	3000
Capi operai con mercede giornaliera inferiore a L. 14	150	5	1700	2600
Operai con mercede giornaliera di L. 14 o più	150	5	2000	2400
Operai con mercede giornaliera superiore a L. 8, ma inferiore a L. 14.	150	5	1500	2000
Operai con mercede giornaliera di L. 8 o meno	150	5	900	1200

In nessun caso la pensione di riposo può essere inferiore a lire 900.

Per gli operai pagati ad ore di lavoro, la paga giornaliera è valutata in base ad otto ore di lavoro al giorno.

Art. 2.

I salariati di cui all'art. 1, appartenenti a stabilimenti da sopprimersi, ridursi o cedersi all'industria privata e che non ottengano di essere trasferiti ad altri stabilimenti di lavoro dipendenti dallo Stato, ove contino almeno 20 anni di servizio utile agli effetti della pensione, saranno collocati a riposo entro il 30 giugno 1922, con diritto alla stessa pensione che, sulla base dell'ultima mercede, loro com-

peterebbe qualora avessero compiuti 5 anni in più di servizio.

Inoltre, quelli fra essi che contino 36, 37, 38, 39, oppure 40 anni o più di servizio utile agli effetti della pensione avranno diritto, fino al compimento del 65° anno di età, ad una indennità annuale, non reversibile in caso di morte, pari rispettivamente a 5, 10, 15, 20 o 25 giornate dell'ultima mercede, escluso il cottimo, mancato cottimo o soprassoldo ad economia.

I benefici sopraindicati, dell'aggiunta di 5 anni di servizio agli effetti della pensione e dell'indennità annuale pagabile fino al 65° anno di età, potranno per coloro che contino a meno 24 anni, sei mesi ed un giorno di servizio utile a pensione, essere sostituiti, su domanda

da una indennità per una volta tanto, pari a 150 giornate di mercede, escluso il cottimo, mancato cottimo o soprassoldo ad economia.

Coloro che contino da 15 a meno di 20 anni di servizio utile agli effetti della pensione saranno collocati a riposo entro il termine suindicato e avranno diritto previa l'aggiunta di 5 anni di servizio, ad una pensione vitalizia sulla base dell'ultima loro mercede (escluso il cottimo, mancato cottimo o soprassoldo ad economia), ma col trattamento rispettivamente stabilito per gli operai che vengono riformati con un servizio da 20 a meno di 25 anni.

Gli aumenti di servizio per campagne di guerra valgono anche per il raggiungimento dei periodi minimi sopraindicati di 20 e 15 anni di servizio.

A tutto il personale di cui sopra sarà inoltre corrisposto, per una volta tanto, un indennizzo pari a 180 giornate dell'ultima mercede aumentata del soprassoldo di mancato cottimo o di quello ad economia.

Ai soli effetti dell'articolo 162 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e dell'art. 10 della legge 26 dicembre 1901, n. 518, la pensione ai capi operai della guerra ed ai capi lavoranti della marina come sopra collocati a riposo sarà liquidata come se avessero prestato, in più del servizio effettivamente compiuto in tali qualifiche, il periodo di tempo intercedente fra la decorrenza del collocamento a riposo e la data di compimento del 65° anno di età, ferma restando la disposizione che l'aumento del quinto della pensione è computabile anche al di sopra dei massimi stabiliti.

I ministri della guerra e della marina hanno facoltà di applicare le disposizioni del presente articolo anche al personale operaio di stabilimenti non indicati nel primo alinea, in base a domande degli interessati, ove esigenze di servizio lo consentano, o di ufficio, se ciò si renda necessario per riduzioni di organici.

Le disposizioni del presente articolo non sono, però, applicabili a coloro che, all'atto del collocamento a riposo, contino almeno 65 anni di età e 25 di servizio utile a pensione.

Qualora venga emanata una legge generale sul trattamento di quiescenza per gli operai dello Stato, la medesima sarà applicata al per-

sonale tutto collocato a riposo a mente del presente articolo, escluso quello di cui al precedente capoverso.

Art. 3.

I capi operai e gli operai a matricola della guerra ed i capi lavoranti e lavoranti permanenti della marina aventi meno di 15 anni di servizio utile a pensione, gli apprendisti permanenti, i garzoni, i lavoranti provvisori, nonchè gli operai straordinari ed i lavoranti giornalieri o avventizi mantenuti in servizio (perchè mutilati od invalidi di guerra, vedove od orfani di guerra o congiunti di militari, impiegati od operai morti o divenuti permanentemente inabili per cause di lavoro o infine perchè in servizio senza interruzione, da data anteriore al 1° luglio 1914) i quali appartenendo a stabilimenti da chiudersi, ridursi o cedersi all'industria privata, non ottengano di essere trasferiti ad altri stabilimenti di lavoro dipendenti dallo Stato, verranno licenziati entro il 30 giugno 1922 e saranno loro corrisposti:

1° una indennità pari:

Pel personale a matricola, permanente o provvisorio:

a) a 90 giornate di mercede (escluso il cottimo, mancato cottimo o soprassoldo ad economia), con un minimo di lire 1500 per capi operai della guerra e capi lavoranti della marina, di lire 1200, per gli operai e lavoranti in genere e di lire 600 per le operaie che abbiano famiglia seco loro convivente ed a carico;

b) a 60 giornate di mercede (escluso il cottimo, mancato cottimo o soprassoldo ad economia), con un minimo di lire 400 per le altre operaie e di lire 150 per gli apprendisti ed i garzoni.

Pel personale straordinario, giornaliero od avventizio sopra indicato:

c) a 60 giornate di mercede (escluso il cottimo, mancato cottimo o soprassoldo ad economia), con un minimo di lire 700 per gli operai e lavoranti in genere e di lire 500 per le operaie che abbiano famiglia seco loro convivente ed a carico;

d) a 40 giornate di mercede (escluso il cottimo, mancato cottimo o soprassoldo ad eco-

nomia), con un minimo di lire 300 per le altre operaie e di lire 100 per gli apprendisti e pei garzoni.

Un supplemento all'indennità di cui sopra, nella misura appresso indicata, verrà corrisposto a coloro che si licenzino volontariamente nei primi tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, anche se appartengono al personale straordinario, giornaliero od avventizio sopra indicato:

lire 300 pei licenziamenti domandati nel primo mese;

lire 250 pei licenziamenti domandati nel secondo mese;

lire 200 pei licenziamenti domandati nel terzo mese;

2° tante quote giornaliere delle indennità di caroviveri (comprese quelle suppletive stabilite pei membri della famiglia) quante sono le giornate di mercede costituenti l'indennità di cui al comma 1;

3° tre giornate di mercede (esclusi il cottimo, mancato cottimo o soprassoldo ad economia e le indennità di caro viveri), per ogni mese di servizio effettivo compiuto (anche promiscuamente nel personale operaio o lavorante, a matricola o permanente, a ruolo, provvisorio, straordinario, giornaliero ed avventizio), compreso il servizio militare prestato dopo l'assunzione in qualità di operaio.

Per coloro che, appartenendo al personale a matricola, permanente o provvisorio, contino almeno quattro anni di servizio compiuti, la somma dovuta a norma del presente comma non potrà essere inferiore a lire 3000;

4° il rimborso delle spese di viaggio pel raggiungimento del domicilio eletto, anche per le persone di famiglia conviventi ed a carico, consistente:

a) nel prezzo del biglietto, in seconda classe, pei capi operai della guerra e pei capi lavoranti della marina, ed in terza classe per gli operai, i lavoranti, le operaie, gli apprendisti ed i garzoni, viaggi da effettuarsi a tariffa militare pel capo famiglia ed a tariffa differenziale C per i membri della famiglia;

b) negli altri assegnamenti e rimborsi stabiliti, pel trasferimento del personale operaio, a matricola o permanente, e delle loro famiglie, dai regolamenti in vigore, col rad-

doppiamento del soprassoldo spettante al capo famiglia e del compenso fisso dovuto a ciascun membro della famiglia.

Il trattamento stabilito dal comma 4 compete soltanto per le persone che comprovino di essersi trasferite ad altro Comune entro sei mesi dalla data del licenziamento; però una anticipazione fino a tre quarti del relativo ammontare potrà con modalità da stabilirsi, essere concessa a coloro che ne facciano domanda;

5° infine, a favore del personale a matricola o permanente di cui nel presente articolo, le Amministrazioni della guerra e della marina provvederanno a proprie spese:

a) all'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia in base al Regio decreto-legge 21 luglio 1919, n. 603, dal 1° luglio 1920 o dalla successiva data di effettiva ammissione, fino a quella del licenziamento, purchè non avessero superata l'età di 65 anni nel giorno dal quale l'assicurazione dovrebbe decorrere;

b) ad un versamento alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, a titolo di assicurazione facoltativa, corrispondente a lire 100 per il primo anno di servizio, ed a lire 50 per ogni anno successivo, fino al 30 giugno 1920, computandosi come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, e valutando tutti i servizi comunque resi allo Stato in qualità di operaio, lavorante, apprendista e garzone, anche nel personale straordinario, giornaliero ed avventizio, nonchè i servizi militari, comunque prestati, anche precedentemente all'assunzione nel personale operaio o lavorante, escluso però il servizio militare in qualsiasi momento prestato per obblighi di leva.

Le disposizioni di cui nel presente articolo non sono applicabili agli operai e lavoranti straordinari, giornalieri ed avventizi trattati oltre il 31 ottobre 1920 per motivi diversi da quelli sopra indicati, anche se ciò si sia verificato nell'interesse del servizio.

I ministri della guerra e della marina hanno, invece, facoltà di applicare le disposizioni medesime anche al personale operaio o lavorante di stabilimenti non indicati nel

primo alinea, in base a domande degli interessati, ove esigenze di servizio lo consentano.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili, all'atto della riammissione, anche agli individui del personale operaio o lavorante borghese degli stabilimenti da chiudersi, ridursi o cedersi all'industria privata che al 30 giugno 1922 non si trovassero in servizio, o perchè chiamati alle armi, o perchè sottoposti a giudizio, o per altri motivi, purchè la riammissione sia da essi ottenuta in virtù di tassative disposizioni regolamentari.

Art. 5.

È esteso al personale lavorante borghese permanente della Regia marina l'art. 157 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, relativo agli operai borghesi della guerra.

Art. 6.

All'art. 163 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed all'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 360, è sostituito il seguente:

« Per gli operai borghesi a matricola dipendenti dal Ministero della guerra, addetti ai polverifici od a lavori insalubri, da determinarsi e classificarsi con decreto Reale, ferme restando le condizioni stabilite dall'art. 154, comma b), del testo unico approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il servizio effettivamente prestato nei polverifici od in lavori insalubri è aumentato di un quarto, nello stabilire la somma da assegnarsi a titolo di pensione, senza che la medesima possa, per altro, eccedere i limiti massimi stabiliti.

« Tale aumento di servizio è valido altresì per diminuire di altrettanto tempo i limiti fissati dal comma a) del predetto art. 154 ».

All'art. 15 della legge 26 dicembre 1901, n. 518, è sostituito il seguente:

« Pel personale lavorante borghese permanente addetto ai polverifici od a lavori insalubri, da determinarsi e classificarsi con decreto Reale ferme restando le condizioni sta-

bilite dall'art. 1, comma b), della legge 26 dicembre 1901, n. 518, il servizio effettivamente prestato nei polverifici od in lavori insalubri è aumentato di un quarto, nello stabilire la somma da assegnarsi a titolo di pensione, senza che la medesima possa, per altro, eccedere i limiti massimi stabiliti.

« Tale aumento di servizio è valido altresì per diminuire di altrettanto tempo i limiti fissati dai comma a) e c) del predetto art. 1 ».

Art. 7.

Il presente decreto e tutte le leggi precedenti relative alle pensioni nel personale lavorante permanente della Regia marina e le loro famiglie sono applicabili anche agli operai della Fabbrica dei siluri di San Bartolomeo (Spezia); nonchè ai famigli della Regia Accademia navale e della Regia scuola meccanici, in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto.

Però ai famigli cui, a mente dell'articolo 46 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e delle norme preesistenti era già assicurato un trattamento di quiescenza a carico dell'erario, si applicheranno queste ultime norme, se per essi più favorevoli.

La legge 15 luglio 1906, n. 348, è abrogata.

I contributi di cui all'art. 8 comma b), della legge stessa, coi relativi interessi composti, versati per gli operai della fabbrica dei siluri, attualmente in servizio, fatta deduzione di un quinto del loro ammontare, saranno restituiti all'erario.

Analoga restituzione sarà effettuata all'erario per i contributi versati dallo Stato pei famigli della Regia Accademia navale e della Regia scuola meccanici.

Art. 8.

Il presente decreto e tutte le leggi precedenti relative alle pensioni degli operai della Regia marina sono applicabili anche agli operai già dipendenti dall'ex Governo austro-ungarico e che siano passati o passino, previo acquisto della cittadinanza italiana, alla dipendenza della Regia marina.

Essi però avranno diritto di optare pel trattamento di pensione in base alle leggi ex austro-ungariche, se più favorevole.

Art. 9.

I ministri della guerra e della marina sono autorizzati a corrispondere agli operai che saranno collocati a riposo a mente del presente decreto un acconto mensile, non eccedente i quattro quinti della pensione presunta, a carico del debito vitalizio.

È data facoltà al ministro del tesoro di provvedere a tutte le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 10.

Questo decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà applicabile al personale in esso considerato che in tal giorno si trovi in servizio, ed alle rispettive famiglie.

Esso sarà presentato al Parlamento, per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI
GASPAROTTO
BERGAMASCO
DE NAVA.

V. — *Il Guardasigilli*: RODINÒ.

V. — *Il Presidente della Camera dei deputati*
CASERTANO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico di questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1602, che stabilisce l'indennità del Regio commissario del porto di Napoli e la delegazione di funzioni del commissario stesso » (N. 138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1602, che stabilisce l'indennità del Regio commissario del porto di Napoli e la delegazione di funzioni del commissario stesso ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 25 settembre 1924, n. 1602, che stabilisce l'indennità e delega le funzioni del Regio Commissario per il porto di Napoli.

Decreto Reale 25 settembre 1924, n. 1602.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto 31 dicembre 1922, numero 1783, che sopprime l'Ente portuale di Napoli;

Visto il Regio decreto 25 marzo 1923, numero 1018, che stabilisce le attribuzioni del Regio Commissario straordinario per il porto di Napoli;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per i lavori pubblici, di concerto con i ministri per le comunicazioni, per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'annua indennità assegnata al Regio commissario straordinario per il porto di Napoli, da corrispondersi sui proventi della gestione, a norma dell'art. 8 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 1018, è stabilita nella misura di lire 60,000.

Art. 2.

In caso di assenza o di impedimento del Regio Commissario, le sue funzioni saranno esercitate dal direttore marittimo comandante del porto di Napoli.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
SARROCCI
CIANO
FEDERZONI
DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

L'articolo, unico di questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere al conteggio dei voti.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Artom.

Baccelli Pietro, Badoglio, Barzilaj, Battaglieri, Beltrami, Berenini, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncom-

pagni, Boni, Bonicelli, Bonin, Borsarelli, Bosselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Camerini, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Cao Pinna, Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Caviglia, Cefaly, Cesareo, Chersich, Chiappelli, Ciccotti, Cimati, Cippico, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Conci Conti, Corbino, Corradini, Cremonesi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, De Novellis, De Tullio, De Vito, Diaz, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cambiano, Fratellini.

Gallini, Garavetti, Garofalo, Garroni, Gentile, Giardino, Giordani, Giordano Apostoli, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Grossich, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Libertini, Lucchini, Lusignoli.

Malvezzi, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Novaro, Nuvoloni.

Orsi Paolo.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pipitone, Pironti, Pistoia, Podestà, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Raineri, Rajna, Rava, Resta-Pallavicino, Rizzetti, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sanjust Di Teulada, San Martino, Santucci, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Sinibaldi, Soderini, Sormani, Squitti, Suardi, Supino.

Tacconi, Taddei, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torrighiani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venosta, Venturi, Venzi, Vicini, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 122):

Senatori votanti 200

Favorevoli 170

Contrari 30

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 152):

Senatori votanti 200

Favorevoli 157

Contrari 43

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 139):

Senatori votanti 200

Favorevoli 167

Contrari 33

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2279, concernente il trattamento di quiescenza del personale dipendente dai Monti di Pietà classificati in prima categoria (N. 131):

Senatori votanti 200

Favorevoli 174

Contrari 26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1605, relativo a disposizioni per la ricostruzione e riparazione di

edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti ad enti morali aventi scopo di beneficenza o di uso pubblico, distrutti o danneggiati dai terremoti (N. 161):

Senatori votanti 200

Favorevoli 173

Contrari 27

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1350, che modifica il periodo di svolgimento della lotteria nazionale che il Governo del Re fu autorizzato a concedere, con legge 3 aprile 1913, n. 275, a favore dell'ospedale marino e ospedale dei bambini « Enrico Albanese » di Palermo e dell'Associazione contro la tubercolosi di Palermo (N. 163):

Senatori votanti 200

Favorevoli 172

Contrari 28

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1143, col quale sono istituiti presso il Ministero dell'economia nazionale due nuovi posti di sottosegretario di Stato (N. 46):

Senatori votanti 200

Favorevoli 160

Contrari 40

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1924, n. 1908, relativo alla istituzione del grado di Maresciallo d'Italia nel Regio esercito e quello di Grande Ammiraglio nella marina e nomina del duca della Vittoria Armando Diaz e del conte Luigi Cadorna a marescialli d'Italia e del duca Paolo Thaon di Revel a grande ammiraglio, e del Regio decreto 4 novembre 1924, n. 1909, relativo al richiamo in servizio col grado di generale d'esercito del tenente generale della riserva conte Luigi Cadorna (N. 158):

Senatori votanti 200

Favorevoli 170

Contrari 30

Il Senato approva.

Cessione gratuita al comune di Piacenza degli immobili già costituenti la cinta murata delle opere fortificate di quella città (Prima cinta) (N. 164):

Senatori votanti 200

Favorevoli 174

Contrari 26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 851, portante modificazioni dell'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino (N. 166):

Senatori votanti 200

Favorevoli 168

Contrari 32

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 852, riguardante provvedimenti a favore dell'industria vinicola (N. 167):

Senatori votanti 200

Favorevoli 172

Contrari 28

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1373, che abolisce l'imposta generale sul consumo del vino e del Regio decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1372, che porta modificazioni alla tassa di consumo sul caffè e alla imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè e sugli zuccheri (N. 168):

Senatori votanti 200

Favorevoli 169

Contrari 31

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Interrogazioni.

Agli onorevoli ministri dell'istruzione e delle finanze, per sapere se ed in che modo intendano provvedere perchè i professori delle Università di tipo *B* non abbiano stipendio inferiore a quelli delle Università di tipo *A*.

Vitelli.

All'onorevole ministro della giustizia per sapere se egli crede che, avendo tolto al mandamento di S. Croce del Sannio (in provincia di Benevento) il comune di Cercemaggiore e avendolo aggregato al mandamento di Campobasso, sia sia provveduto all'interesse di quelle popolazioni, della giustizia e dell'erario.

Vitelli.

Interrogazioni con risposta scritta:

Il sottoscritto desidera sapere dall'onorevole ministro delle comunicazioni se non creda opportuno:

1° disporre che non soltanto i *treni*, ma si ancora le *linee ferroviarie* portino un numero d'ordine fisso e generale per tutti gli orari ufficiali, grandi e piccoli, in vendita o meno al pubblico;

2° ritornare gli *orari* manuali ferroviari ufficiali, stampati, possibilmente, in carta più resistente, all'anteriore e più usitato e assai più comodo formato oblungo.

3° indicare la *direzione dei treni* e delle vetture ferroviarie, anzichè con targhe appese ai lati, poco perspicue, con piccole banderuole sporgenti.

Lucchini.

Il sottoscritto interroga il signor ministro della pubblica istruzione se non creda opportuno e urgente di dare altra più razionale sistemazione e più efficace impulso all'educazione fisica della gioventù nelle scuole medie, della quale è superfluo rilevare l'alta e pri-

maria importanza, a tutti gli effetti morali, civili e politici: e cioè riavocandone l'ordinamento e l'andamento direttamente allo Stato, provvedendola di palestre meno primitive e più igieniche delle attuali, coordinandone più intimamente il tirocinio alle altre materie scolastiche e ristabilendo gli antichi istituti di magistero per l'abilitazione al suo insegnamento.

Lucchini.

Avvertenza del Presidente

PRESIDENTE. Gli otto disegni di legge testè approvati, saranno votati a scrutinio segreto al principio della seduta del 3 giugno.

Domani alle ore 10 e mezzo riunione degli Uffici; martedì 2 giugno alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione del progetto d'indirizzo del Senato a S. M. il Re Vittorio Emanuele III per il 25° anniversario del suo avvento al Trono.

La seduta è tolta (ore 18,35).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Venerdì 22 maggio 1925

ALLE ORE 10,30.

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo (N. 188);

Conversione in legge di tre decreti-legge in data 13 dicembre 1923, che danno esecuzione nel Regno agli accordi conclusi a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati e relativi: al ritiro dei crediti e depositi dalla Cassa postale di risparmio in Vienna dei cittadini degli Stati appartenenti all'antérieure territorio austriaco; agli obblighi della gestione dell'antica amministrazione postale austriaca, dell'Imperiale e Regia amministrazione postale e militare e da campo e della gestione delle amministrazioni postali degli Stati successori; alle pensioni provinciali e comunali, alle pensioni che

erano state assegnate dal cessato governo d'Austria ed ai fidecommessi (N. 176);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 411, e del Regio decreto-legge 7 marzo 1923, n. 456, relativi alla garanzia per un prestito di tre milioni di sterline da contrarre dalla Repubblica d'Austria, previsto dal protocollo di Ginevra del 4 ottobre 1922 (N. 180);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2419, circa la proroga, mediante scambio di note, dei trattati e delle convenzioni di commercio fra l'Italia ed altri Stati (N. 181);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333, col quale è data esecuzione all'accordo fra l'Italia e l'Egitto, avvenuto mediante scambio di note in data 31 marzo e 26 aprile 1921, in virtù del quale l'Italia rinuncia in favore dell'Egitto alle restrizioni imposte dall'art. 6 del trattato di commercio italo-egiziano del 14 luglio 1906, relativamente alla tassazione degli spiriti italiani importati in Egitto, intendendosi esclusi da tale rinuncia i vini italiani (compresi il marsala e il vermouth) il cui grado alcolico non ecceda il 23 % del loro volume (N. 182);

Modificazione all'art. 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611 concernente provvedimenti per la protezione degli animali (N. 183);

Approvazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia stipulata in Roma il 23 dicembre 1923 per il regolamento delle indennità dovute in relazione al soggiorno delle truppe francesi in Italia e delle truppe italiane in Francia (N. 184);

Lotteria nazionale a favore dell'Unione italiana dei ciechi (N. 186);

Tombola nazionale a favore dell'erigendo Ospedale civile di Gallipoli (N. 187);

Lotteria nazionale a favore dell'Ente autonomo per il Parco nazionale d'Abruzzo (N. 190).

Licenziato per la stampa il 5 giugno 1925 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche